

LXXXVª TORNATA

MERCOLEDI 18 NOVEMBRE 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Discussione di):

« Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo » Pag. 3649

Oratori:

D'AMELIO, *relatore* 3650, 3653, 3654
 DI STEFANO 3650
 FEDERZONI, *ministro dell'interno* 3652
 GAROFALO 3652

« Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni » 3655

Oratori:

GABBA 3655
 INDRI 3663
 MOSCA 3660

Interrogazioni (Svolgimento di):

« Sugli esami di maturità »

Oratori:

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* . . 3642
 SUPINO 3642

« Sulla biblioteca universitaria di Padova. »

Oratori:

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione* . . 3642
 TAMASSIA 3643

« Sul disastro di Badolato e la linea calabro-tirrenica »

Oratori:

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici* 3643, 3644
 LIBERTINI 3644

« Sull'Istituto superiore di Venezia »

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* . 3645
 [3648
 DIENA 3645

Relazioni (Presentazione di) Pag. 3660

Uffici (Riunione degli) 3668

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 3660

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri dell'interno, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni; intervengono più tardi il Presidente del Consiglio e i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle colonie e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, all'interno e ai lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Svolgimento d'interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Cirincione ai ministri dell'interno e della pubblica istruzione. « Per conoscere se hanno valutato il danno che all'istruzione di giovani medici ed al progresso della medicina arrecano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge sulla clinicizzazione degli ospedali, disposizioni in parte contrarie allo spirito ed alla lettera della legge stessa, in tutto dannose al regolare funzionamento dell'insegnamento clinico universitario ».

Non essendo presente il senatore Cirincione la sua interrogazione è decaduta.

Viene ora l'interrogazione del senatore Supino al ministro della pubblica istruzione. « Per conoscere se intende provvedere agli inconvenienti che si verificano in conseguenza delle date fissate per gli esami di maturità. I quali, terminando alla fine di luglio, ed in qualche istituto verso la metà di agosto, obbligano professori e studenti ad un faticoso lavoro nel colmo dell'estate, a scapito della salute.

« L'inconveniente è maggiore nel caso in cui i giovani cadano in qualche materia, poichè gli esami di riparazione si iniziano già ai primi di ottobre; senza dire che viene perciò anche a mancare il tempo sufficiente per la preparazione.

« Si aggiunga che i professori di Università chiamati fuori della sede loro come Commissari, sono costretti a rinviare gli esami universitari, qualche volta anche oltre il 31 luglio, termine dell'anno scolastico, con sacrificio proprio e degli studenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

FEDELE, *ministro della P. I.* L'onorevole senatore Supino vorrà riconoscere che quest'anno generalmente gli esami di stato si sono svolti in maniera più rapida che non l'anno passato. Ciò è dipeso sia dalla maniera con la quale furono formate le commissioni, sia anche dalle sollecitazioni da me fatte alle commissioni stesse, perchè non protraessero troppo a lungo i loro lavori. Tuttavia riconosco che in qualche sede gli esami si protrassero anche nel mese di agosto.

La sessione di luglio per gli esami di maturità e di abilitazione fu aperta nel periodo immediatamente successivo alla chiusura dell'anno scolastico; la sessione di ottobre in quello precedente di qualche giorno l'apertura dei corsi.

Sto studiando dei provvedimenti che credo condurranno a rendere anche più rapidi gli esami di Stato. Spero che l'on. Supino vorrà dichiararsi soddisfatto.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Ringrazio il ministro delle risposte che si è compiaciuto darmi.

Posso assicurarlo che questa interrogazione

rispecchia il desiderio di gran numero di padri di famiglia.

L'esame di maturità è uno dei più difficili nella carriera dei giovani. Obbligarli a sostenerlo nel colmo dei calori estivi non può non pregiudicare la salute loro. In qualche sede si è arrivati circa alla metà di agosto! E se, caso purtroppo frequente, il candidato agli esami cade in qualche materia, come è possibile si presenti agli esami di riparazione al 1° di ottobre?

Inconvenienti di altro genere, come io stesso ho potuto constatare, si verificano nelle Università e negli altri Istituti superiori.

Infatti non pochi professori sono chiamati fuori della loro sede come commissari agli esami di maturità e di magistero, e sono perciò costretti a sospendere quelli dell'Istituto al quale appartengono. Così in alcune Università si dovettero dare esami oltre il 31 luglio, cioè dopo la chiusura dell'anno scolastico.

Certo i provvedimenti annunciati attenueranno i lamentati inconvenienti. Tuttavia a sopprimerli del tutto basterebbe applicare il § 2° dell'art. 28 del Regio decreto che approva il regolamento per gli Istituti medi di istruzione, il quale articolo dà facoltà al ministro di ordinare che gli esami si inizino nella terza decade di giugno.

Confido adunque che per l'avvenire il ministro vorrà valersi di tale facoltà.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole senatore Tamassia al ministro della pubblica istruzione. « Per sapere se non crede urgente provvedere alla sicurezza della Regia Biblioteca universitaria di Padova, e nello stesso tempo alla sua accessibilità, ordinando lo sgombero della rimessa per *camions* con ampio deposito di materie infiammabili recentemente aperta di fronte al portone dell'edificio, alla distanza di sette metri; e se creda realmente assicurata la biblioteca stessa contro l'altra fonte di pericolo costituita da una seconda rimessa per automobili situata a pochi metri di fianco, con la concessione già fatta dell'erezione di un deposito automatico per benzina ».

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

FEDELE, *ministro della pubblica istruzione.* Il Rettore della Biblioteca universitaria di Pa-

dova, preoccupato per il fatto che nelle adiacenze della biblioteca stessa sono state installate due auto-rimesse con deposito di benzina ed un distributore automatico, ha da tempo provocato, da parte delle autorità comunali, un sopralluogo, con intervento del comandante dei pompieri, per accertare se ed in quale entità possa esservi pericolo d'incendio, che, secondo lui e secondo la Commissione di vigilanza della biblioteca, è certamente ammissibile. Senonchè le conclusioni del comandante dei pompieri in relazione a quelle della Commissione di vigilanza non sono state concordi; e questa non ha creduto doversi ritenere liberata da ogni responsabilità, tanto più che il comandante dei vigili, pur escludendo il pericolo dell'incendio, ha reputato necessario prendere delle misure precauzionali. Dal comune e dagli interessati si è obiettato che l'auto-rimessa è lontana venti metri circa, e che tra essa e la biblioteca esistono altri locali, e che tra la biblioteca e il palazzo Menato esiste un muro maestro a tutta altezza in cemento armato privo di aperture e spesso da 80 a 90 centimetri; che il distributore automatico oltre ad essere messo sulla strada è provvisto di un apparecchio di sicurezza, per cui il Ministero anche su parere del Genio civile, ha aderito all'impianto di esso: che infine l'altra auto-rimessa, nel tratto di fronte alla biblioteca, dista almeno 7 metri da essa.

Allo stato delle cose il Ministero, con lettera del 6 ottobre u. s., ha interessato il prefetto della provincia di Padova, affinché data la gravità della vertenza, intervenga per l'eventuale allontanamento delle cause che possano costituire pericolo d'incendio. Il direttore dell'Istituto è stato incaricato di mettersi a completa disposizione del prefetto per i provvedimenti da prendersi.

Fino ad oggi io sono in attesa di precise informazioni da parte del prefetto, informazioni che ho sollecitate anche telegraficamente. Non appena avrò avuto queste informazioni, io, — posso assicurarne il senatore Tamassia, — provvederò immediatamente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tamassia per dichiarare se è soddisfatto.

TAMASSIA. Ringrazio il ministro della sua

sollecitudine per la sicurezza della Università di Padova.

È proprio curioso il caso di una Biblioteca che è come assediata da depositi di materie infiammabili. Non vale l'osservazione che muri maestri separino la Biblioteca da quei depositi, perchè la volatilizzazione della benzina dà luogo a vapori incendiari, contro cui vale ben poco la difesa dei muri.

Si noti che le evoluzioni degli autocarri si compiono quasi occupando il limitare della porta principale della Biblioteca.

Attendo con fiducia il responso prefettizio alla domanda ministeriale. Però, se si cavilla ancora sulla mancanza di disposizioni precise per la difesa dei nostri edifici scientifici da pericoli circostanti, non dubito che il Governo presenterà presto una leggina che tolga questa deficienza, e tronchi ogni indugio.

PRESIDENTE. Viene ora una interrogazione dell'onorevole senatore Libertini al ministro dei lavori pubblici e a quello delle comunicazioni « sulle cause del disastro ferroviario di Badolato ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. La rovina dei tre ponti tra le stazioni di Badolato e Guardavalle, sulla linea Metaponto-Reggio Calabria, fu dovuta allo scatenarsi sulla località di un nubifragio assolutamente eccezionale, se non per durata, certo per violenza, e allo improvviso irrompere delle acque, le quali ebbero ragione dei tre ponti. Per ovviare agli inconvenienti di questo genere, fu dato ordine al provveditore alle opere della Calabria di studiare il corso dei fiumi e di regolare il corso dei torrenti in maniera sistematica; ma il Senato comprende che questa non è opera né di pochi giorni né di poche settimane: questa è opera che, per essere fatta con metodo e sicurezza di risultati, richiede certamente lunghi studi e grossi lavori. Però nel frattempo si sono date tutte le opportune disposizioni perchè con provvedimenti idraulici semplici sia intanto impedito almeno quell'irrompere delle acque che possa provocare per l'avvenire danni simili a quelli deplorati nel disastro di Badolato.

Non credo di dover soggiungere di più dal momento che l'interrogazione dell'onorevole

senatore Libertini dice semplicemente « sul disastro di Badolato »; ma sono pronto a dare all'onorevole interrogante tutti quegli altri ragguagli che egli volesse domandarmi.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Le ragioni che mi hanno spinto a presentare questa interrogazione sono alquanto complesse, nel senso, cioè, che non solo si riferiscono al fatto disgraziatamente avvenuto in questa occasione, ma si riferiscono altresì a tutto un precedente di provvedimenti da tanti anni invocati e che purtroppo (non mi limito a ciò che può essere l'opera del Governo attuale) non sono stati conseguiti. Onorevole ministro, quello che posso dire, senza tema di essere smentito, si è che le ferrovie calabresi sono in pessime condizioni, e non solamente quelle della linea Ionica, sulla quale è avvenuto il disastro di Badolato, ma anche sulla linea Tirrena, cioè sul tratto che va da Villa S. Giovanni a Napoli. Comprenderà quindi che, oltre al sentimento che ogni rappresentante del paese deve avere in rapporto alla tutela degli interessi generali della propria regione, c'è anche un sentimento umanamente spiegabile, basato nell'istinto della propria conservazione, per noi altri meridionali ed isolani, che disgraziatamente siamo obbligati a percorrere spessissimo quella linea sulla quale — le assicuro, onorevole ministro che la mia non è un'esagerazione — esiste permanente pericolo di vita. Ella non era al Governo quando un disastro di questo genere, non egualmente grave per il numero delle vittime, ma gravissimo per le conseguenze che ebbe, per la perdita del materiale e per i danni arrecati al tracciato ed alle opere d'arte oltre all'enorme disagio dei prolungati trasbordi in pieno inverno, si verificò sulla linea Tirrena qualche anno fa. E di questi piccoli e grossi inconvenienti, secondo la maggiore o minore furia delle acque, avvengono tutti gli anni e mettono in serio pericolo la vita dei viaggiatori e la circolazione dei treni ed interrompono il traffico, con grave danno del commercio.

Ringrazio l'onorevole ministro che mi ha data l'assicurazione che qualche cosa si farà subito, anzi si sta facendo per eliminare almeno i pericoli immediati; ma ciò non basta, ed in questo caso bisogna provvedere *ab imis*.

Io ho avuto occasione d'intrattenermi sull'argomento in un colloquio privato col suo egregio collega delle comunicazioni, che avrei anche voluto sentire per la parte che lo riguarda. Lui stesso conveniva che quella linea è in gran parte da rifare specialmente per quel che riguarda i ponti e le gallerie. Sciaguratamente questa importante arteria, che unisce la capitale a tutta l'Italia Meridionale ed insulare, fu pessimamente costruita fin dal principio. Ed a proposito ricordo che da deputato, alla Camera, insieme con altri colleghi ebbi occasione d'interessarne il ministro dei lavori pubblici del tempo. Noi tra l'altro ci lamentavamo della soverchia lunghezza della durata del percorso; avemmo una risposta veramente strabiliante, e cioè che non era possibile far correre troppo i treni su quella linea senza il pericolo di rompersi il collo. Il Governo nazionale ha voluto dimostrare d'interessarsi delle sorti del Mezzogiorno e delle Isole. Noi dobbiamo essergli grati e speriamo che alle parole seguano i fatti. Non è per fare dei confronti, ma si deve rilevare che, mentre in altre parti d'Italia si chiedono e si attuano superdirettissimi e treni di lusso, non è giusto che nelle nostre regioni non debba almeno essere assicurato quanto serve a garantire la vita dei cittadini. Io spero, onorevole ministro, che ella si renderà conto della giustizia delle nostre richieste e della necessità dei provvedimenti invocati perchè è giusto che tutte le regioni della nostra Italia siano ugualmente garantite dal Governo, come noi attendiamo. (*Approvazioni*).

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, io sono perfettamente d'accordo con la esposizione fatta e con le richieste proposte dal senatore Libertini.

Non è qui, per ragioni di governo, il collega delle comunicazioni, e quindi io non posso darvi esatti ragguagli sulle condizioni delle linee ferroviarie in Calabria. Posso però dirvi che mentre si discute questa interrogazione una Commissione mista di ingegneri del genio civile e d'ingegneri ferroviari sta esaminando sistematicamente le condizioni delle ferrovie in tutta la zona calabrese, e credo anzi che spinga le indagini fino a Napoli. Sono d'accordo

sopra tutto quando il senatore Libertini invoca dei provvedimenti *ab imis*. Io credo che disastri di questo genere non possano essere evitati se non quando, studiati tutti i bacini montani sistematicamente, e regolate le acque metodicamente dall'alto in basso, si potrà esattamente calcolare la forza dell'acqua che anche durante le alluvioni potrà e dovrà passare sotto i ponti. Ma voi capite, onorevoli senatori, che questa opera sistematica, come io dicevo testè, non può essere compiuta nè studiata in brevissime settimane e sono brevissime settimane che ci separano dal disgraziatissimo caso di Badolato. Credo però di poter affermare con orgoglio a nome del Governo nazionale che il problema dello studio e del regolamento dei bacini montani nell'Italia meridionale è da oggi, per la prima volta dopo 60 anni, all'ordine del giorno e posso anche dichiararvi, e, ripeto, con orgoglio, che il Governo nazionale intende risolvere questo come tutti gli altri problemi dell'Italia meridionale.

Fino ad oggi mancava lo strumento per la risoluzione, cioè un'autorità che avesse l'agilità e la prontezza necessaria per affrontare problemi di una vastità economica e tecnica difficilmente misurabile. Oggi lo strumento c'è: i Provveditorati alle opere del Mezzogiorno hanno infatti la possibilità di risolvere questi problemi. Garantisco al Senato che i Provveditorati alle opere faranno il loro dovere (*approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Diena al ministro dell'economia nazionale « per sapere le ragioni che lo indussero, come apparisce dal comunicato dell'Agenzia Stefani, a prendere i provvedimenti ivi indicati nei riguardi dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e particolarmente a sciogliere il Consiglio di amministrazione e di vigilanza dell'Istituto stesso, mentre gli atti del disciolto Consiglio non furono mai oggetto di richiami o di critiche da parte di chicchessia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale per rispondere a questa interrogazione.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. I provvedimenti presi nei riguardi dell'Istituto superiore di scienze economiche e

commerciali di Venezia sono stati originati da agitazioni degli studenti, le cui cause suppongo ben note all'onorevole interrogante. È stato in seguito a tali agitazioni, che ho provveduto alla nuova nomina del rettore, in sostituzione del precedente, che si era dimesso, e che ho provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, trasferendone i poteri ad un Commissario straordinario.

Io penso che l'andamento di un istituto deve essere il risultato dell'azione di tutti gli organi preposti al suo governo e sono convinto che una intensa sorveglianza da parte del Consiglio di amministrazione e di vigilanza avrebbe reso inutile il mio intervento.

Non era il caso di far precedere richiami al Consiglio predetto, affinché vigilasse alla tranquillità dell'Istituto, perchè questo era suo compito preciso.

Per contro, è normale che l'andamento morale e disciplinare di un Istituto risulti al ministro attraverso i rapporti del Consiglio preposto alla vigilanza di esso. E questa azione del Consiglio è mancata.

Spero che le mie dichiarazioni non dispiaceranno all'onorevole interrogante, che fu parte cospicua ed apprezzata del disciolto consiglio.

Al disopra di tutto, mi sono ispirato al bene dell'Istituto, che non deve essere sede di agitazioni estranee agli studi; e perciò sono certo che l'onorevole senatore Diena darà il suo consenso ai provvedimenti del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diena per dichiarare se è soddisfatto.

DIENA. Onorevoli colleghi. Se posso essere soddisfatto per le cortesi espressioni, che l'onorevole ministro ebbe al mio indirizzo, non posso esserlo altrettanto per le giustificazioni che egli addusse rispetto al provvedimento da esso provocato. Consenta il Senato che io ristabilisca i fatti nella loro esattezza, per poter poi dedurre quelle considerazioni che danno ragione della mia interrogazione.

Nel giorno successivo al criminoso attentato contro l'onorevole Mussolini — attentato che il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia altamente deplorò, manifestando la sua più viva indignazione — mentre si stavano compiendo nelle varie aule dell'Istituto gli esami della sessione autunnale, si presentava, in forma

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1925

altezzosa, un giovane, che non appartiene attualmente alla scuola, perchè fuori corso — non avendo ancora assolti gli esami — ed in modo inconsueto, tale per certo, da non potersi tollerare, chiedeva, vivacemente, che si sospendessero gli esami, fino a che il Direttore non avesse date le sue dimissioni.

Come era naturale, io, che assistevo, come di frequentemente assisto, agli esami, nella mia qualità anche di Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, non potei a meno dall'osservare: che il Direttore era stato nominato con recente decreto Reale, in seguito ad unanime designazione del Consiglio Accademico, e che fino a tanto che il decreto non fosse stato revocato, l'egregio Direttore avrebbe a buon diritto conservato il suo ufficio, e che nessuna ragione poteva esservi perchè gli esami si sospendessero, ciò che avrebbe fra altro procurato gravissimo pregiudizio per parecchi studenti che espressamente erano arrivati a Venezia per sostenere gli esami.

Al fine di evitare, il ripetersi di incresciose dimostrazioni, di pieno accordo con i miei colleghi del Consiglio, mi rivolsi al signor Prefetto di Venezia, esponendogli la necessità che l'ordine non fosse turbato e che il lavoro della Scuola dovesse svolgersi con il consueto regolare ritmo, facendo presente, che ove ciò non si fosse raggiunto, io ed i miei colleghi avremmo, con rammarico rinunciato all'ufficio, e non mancai di fare presente, come risultassero infondate le accuse che si formulavano contro il Direttore e contro alcuni altri professori, di avere cioè nella Scuola fatte manifestazioni partigiane, mentre i preposti tutti dell'Istituto avevano dato costante prova di patriottismo, di correttezza e di riservatezza ad un tempo, per quanto riguarda l'apprezzamento degli atti del Governo.

L'onorevole ed illustre ministro dei lavori pubblici, che con piacere vedo oggi al banco del Governo, non dubito potrà affermare che nella Scuola nessuna manifestazione di carattere politico da parte degli insegnanti, e men che mai da parte del Consiglio di Amministrazione mai si ebbe a constatare o a deplorare.

Nel giorno successivo all'accennato episodio si pubblicava un manifesto anonimo del Direttorio della Federazione fascista universitaria,

gruppo di Venezia, in cui si denunciava alla pubblica opinione, dicevasi, *l'opera antinazionale di alcuni professori da lungo tempo annidati nelle aule gloriose del nostro Istituto*, e pressochè analoghe affermazioni si ribadivano in una lettera del Segretario politico provinciale del fascio di Venezia. Dinanzi a siffatte accuse il Consiglio Accademico nel 7 novembre formulava una dignitosa protesta, affermando che i professori tutti mai avevano nella Scuola fatta opera partigiana, che nella Scuola nessun docente è, come tale, nè fascista, nè antifascista, e che la cattedra da chicchessia non fu mai convertita in strumento di lotta politica.

Il Consiglio d'Amministrazione, doverosamente dovette fare pieno atto di solidarietà alla protesta, così temperatamente dettata ed, affinchè si possa apprezzare se il comportamento del detto Consiglio sia stato men che corretto, e se possa trovare giustificazione il provvedimento emanato che contro di esso si è provocato, amo, poichè il Senato, con la consueta sua benevolenza me lo concede, leggerò integralmente l'ordine del giorno che venne redatto ed unanimemente approvato, e che fu poi trasmesso a chiarimento dei fatti all'onorevole ministro:

«Il Consiglio di Amministrazione e di vigilanza dell'Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia, mentre afferma essere principale suo compito di vigilare affinchè la scuola non sia soltanto palestra di studi, ma contribuisca a tenere vive ed accese nei giovani le più alte idealità, prima fra tutte quella dell'amore verso la patria;

riconoscendo, che a siffatto dovere sempre degnamente concorsero il Direttore e i docenti tutti dell'Istituto, si associa, con la più larga solidarietà, alla protesta unanime che il Corpo accademico della scuola elevò contro dimostrazioni e pubblicazioni che tenderebbero ad affermare, contrariamente a verità, che alcuni professori di questo Istituto — sono parole testuali del manifesto — non siano degni di coprire l'alta carica di educatori, compiendo nella scuola opera antinazionale.

Il Consiglio unanime conferma che il Direttore, ed i docenti tutti dell'Istituto, onorano l'antica e gloriosa scuola, tenendo costantemente vive quelle tradizioni di patriottismo

e di nobili idealità, così come furono desiderate dagli uomini illustri che la scuola crearono e diressero, primo fra questi Francesco Ferrara, idealità che si riassumono nel fermo proposito che la scuola non sia soltanto centro di studi e di cultura, ma esempio ed eccitamento di virtù civili.

Che ottimi risultati, anche sotto questo profilo abbia dato la scuola, è lecito affermare, poichè se ne ebbe la prova tangibile nella recente gloriosa guerra, nella quale numerose schiere di giovani appartenenti alla scuola, o che ne erano da poco usciti, eroicamente combatterono e caddero. Ritiene il Consiglio doveroso il dichiarare che il direttore e i professori tutti della scuola, quale si sia la parte politica a cui rispettivamente accedono, si astenero sempre nella scuola, da ogni manifestazione di carattere politico, mantenendo la maggiore riservatezza nel giudizio ed il più scrupoloso ossequio alle patrie istituzioni ed ai pubblici poteri, dando esempio diuturno di nobiltà e dignità di carattere, conquistando l'affetto della maggioranza, per non dire della totalità della studentesca.

Il Consiglio delibera di far pervenire il presente ordine del giorno all'onorevole ministro dell'economia nazionale ».

La tranquillità nel nostro Istituto si era pienamente ristabilita, quando il 13 novembre un comunicato dell'Agenzia Stefani, diramato dall'onorevole ministro, annunciava che in seguito a manifestazioni avvenute nell'Istituto, il Direttore aveva date le dimissioni, che era stato sostituito, e che il Consiglio di Amministrazione era stato sciolto.

Quasi ch'è urgesse l'accennato inesplicabile provvedimento, non si seguirono nemmeno, nelle debite forme, le norme dettate dall'art. 10 del Regolamento 8 luglio 1925 (parere del Consiglio Superiore per l'istruzione agraria e commerciale) e con espressione inconsueta, designando l'illustre uomo, che temporaneamente avrebbe dovuto amministrare la Scuola vi si aggiunse, la ben giusta qualifica di *uomo di grande autorità*, qualifica però che per essere in quella comunicazione ed in quell'occasione adoperata poteva avere sapore e significazione di antitesi, in confronto dei decaduti amministratori. E sia!

Noi non abbiamo mai preteso di essere uomini di *grande autorità*, abbiamo solo cercato di

essere uomini di perfetta rettitudine e di buona volontà, e possiamo, senza orgoglio, ma con viva compiacenza, ricordare, che nei trent'anni circa, che chi ha l'onore di parlare, rappresentò nel Consiglio d'Amministrazione, la provincia di Venezia, con unanimi riconferme dalle varie amministrazioni che si succedettero e da ultimo anche dalla stessa Commissione Reale che ora amministrerà la nostra provincia, non abbiamo avuto che un pensiero, quello cioè di mantenere al nostro Istituto le gloriose sue tradizioni, per quanto fosse a noi consentito, date le stremate facoltà direttive ormai lasciate ai Consigli Amministrativi degli Istituti.

È dell'opera compiuta, oggi rievocandola, abbiamo ragione di non dolerci. La nostra antica e prima fra le Scuole Superiori commerciali, sebbene tante altre ne siano poi state istituite, vide crescere il numero degli iscritti nelle varie sue sezioni, poichè vi convengono numerosi, giovani non solo dalle estreme provincie d'Italia, ma da paesi stranieri.

Cercammo di incoraggiare sempre la simpatica Associazione, da tempo costituitasi, « degli antichi Studenti », che ha il sommo pregio di tener vivo il legame fra gli studenti che appartennero alla Scuola, anche dopo molti anni da che la lasciarono, associazione che con vigile affetto segue le vicende liete e tristi degli antichi condiscipoli.

Mercè il cordiale interessamento del sempre per noi lacrimato sindaco Grimani, potemmo dare nobilissima sede alla Biblioteca della Scuola, che nei limiti dei modesti nostri mezzi divenne fra le più importanti, specie per gli studi economici-giuridici e commerciali.

Il pensiero che ha sempre assillato i Consigli Accademico e di Vigilanza, fu quello di riuscire a procurare ai giovani, assolti che essi abbiano i loro studi e conseguita la laurea, un vantaggioso collocamento; ed abbiamo avuta la fortuna che i migliori tra i nostri allievi, primo fra tutti ricordo a cagion d'onore *Bonaldo Stringher*, conquistassero o raggiungessero elevate posizioni o nelle aziende bancarie od in altre società commerciali o nell'insegnamento o nella carriera diplomatica e consolare. Ed alla Scuola siamo riusciti a procurare i più larghi e simpatici consensi, anche da parte di coloro che con la Scuola non avevano rapporti o relazioni speciali. Ottimi cittadini lasciarono ad essa o il loro

modesto patrimonio, come lo dispose un oscuro ma probo cittadino, certo signor *Vincenzo Mariotti*, affinchè si erigesse una fondazione allo scopo di assegnare periodicamente un cospicuo assegno ad un licenziato dalla scuola, che avesse dato affidamento, recandosi o nell'estremo oriente, od in altri lontani paesi, di saper annodare proficue relazioni commerciali fra il nostro Paese e quelle lontane regioni, ed altri generosi legati furono lasciati peraltro e più modeste borse o premi per studi compiuti o per speciali pubblicazioni.

Per onorare nella migliore e più degna forma, i nostri studenti od antichi studenti, che nella gloriosa guerra eroicamente caddero, oltre che un bronzeo ricordo che perpetuasse i loro cari nomi, volemmo mercè il generoso e largo concorso di cittadini, creare una fondazione, allo scopo di annualmente assegnare a 10 *studenti una borsa di studio di lire mille ciascuna*, contraddistinguendo ognuna di queste, con il nome glorioso di uno fra i vari caduti, affinchè il ricordo del valoroso Estinto, servisse di sprone ed esempio al beneficiato. (*Applausi vivissimi*).

E l'accordo più cordiale, devo pur ricordarlo sempre, intercedette tra il Consiglio d'Amministrazione ed il Corpo insegnante, animati l'uno e l'altro da un solo proposito, quello di far raggiungere la maggior prosperità all'antico e glorioso Istituto, al quale è così intimamente legato il nome venerato del suo sapiente ideatore il nostro illustre collega e maestro Luigi Luzzatti.

L'onorevole ministro che non potè nè potrà trovare negli Archivi del suo Ministero alcun documento da cui risultino addebiti, di qualsiasi genere, che siano mai stati contestati al Consiglio di Amministrazione della Scuola, ha dianzi affermato che lo scioglimento del Consiglio potè avvisarsi opportuno per ridurre il numero dei suoi componenti, perchè forse eccessivo.

Per verità ciò non sembra esatto. Del detto Consiglio fanno parte, e in base alle tavole di fondazione ed a norma anche del recente ricordato Regolamento, otto membri che rappresentano i quattro corpi fondatori: *Governo, Provincia, Comune, Camera di Commercio*; più vi è aggiunto il Direttore della Scuola ed un rappresentante del Corpo Accademico. Non si tratta quindi

di un *parlamentino*, nè di un consesso troppo numeroso; in ogni modo, anche ammessa, se fosse possibile, l'accennata modificazione, l'occasione prescelta e la forma prescelta per attuarla non sarebbero state le più opportune.

Consentite invece, onorevoli senatori, che io esprima anche a nome dei miei colleghi, uomini tutti degnissimi, il nostro vivo sconforto ed il rammarico per l'ingiustificato provvedimento, che per la forma ed il modo in cui fu emanato poteva far sorgere insinuazioni o dubbi anche sulla nostra correttezza.

Non certo rimpiangiamo nè benefici economici, che non abbiamo nè desiderato nè conseguito, nè onori, che nessuno di noi, disimpegnando l'ufficio, abbiamo cercato; rimpiangiamo la Scuola, che molti di noi per più di un quarto di secolo abbiamo seguita nella progressiva sua ascensione, e che abbiamo sempre difesa, anche quando si tendeva o a scemarne l'importanza od a sminuire il valore di alcune sue sezioni; giunti ormai pressochè al fine della nostra vita ci accora di non più vivere di frequente come ci era dato con i giovani, che amavamo e che volemmo sempre incoraggiare nei loro studi, compiacendoci di vederli assurgere ai più alti destini, riuscendo essi così ad onorare quella Scuola che con intenso amore ne aveva coltivato il cuore e la mente.

Fu, ci si consenta di dirlo, un immeritato e grande dolore. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Onorevoli senatori, è superfluo che io rilevi come, con le mie dichiarazioni, io non abbia inteso, nè intenda, negare alcuna benevolenza personale dell'illustre senatore che mi ha rivolto questa interrogazione, nè quelle personali dei suoi colleghi del disciolto Consiglio. E come risulta dalle dichiarazioni stesse, il provvedimento preso nei confronti di quel Collegio di vigilanza è stato dettato da fatti che non hanno niente a che fare con l'amministrazione pura e semplice della Scuola; fatti che certamente non si possono negare. (*Commenti*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo » (N. 188-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo ».

Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Art. 1.

All'art. 24 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:

Art. 24. — Sono iscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° di età ovvero lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;

2° che siano decorate di medaglie al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della sanità pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione governativa;

3° che siano madri di caduti in guerra;

4° che siano vedove di caduti purchè non siano state private del diritto alla pensione, a termini e per effetto dell'art. 23 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e seguenti;

5° che abbiano o abbiano avuto l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela, e sappiano leggere e scrivere, salvo che siano privati di detti uffici a norma dell'art. 233 del codice civile;

6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3ª elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attesta-

zione della autorità scolastica che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.

Potrà tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i ministri della istruzione pubblica e dell'interno.

Per l'applicazione della presente legge nelle nuove provincie si avrà riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;

7° che paghino annualmente nel comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a cento lire e sappiano leggere e scrivere.

Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si dà nei modi stabiliti dall'articolo 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-bis. — Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

Nelle revisioni successive si provvederà alla iscrizione d'ufficio con le norme da stabilirsi dal Ministero dell'interno.

Art. 24-ter. — Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:

1° sindaco, assessore;

2° presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;

3° componente della Giunta provinciale amministrativa;

4° componente del Consiglio di leva; della

Commissione per la requisizione dei quadru-pedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale.

DI STEFANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Ieri, durante la discussione generale, ho saputo resistere alla tentazione di prendere la parola su questo disegno di legge. Dico: ho saputo resistere, perchè i miei precedenti in questa materia mi davano il preciso obbligo di parlare sullo argomento, essendo io stato relatore alla Camera di un progetto di legge sul voto alle donne, che non venne poi in discussione, e relatore del disegno di legge « *Sulla condizione giuridica delle donne* » che divenne poi legge e che è il presupposto fondamentale dello attuale disegno. Ma poichè questi precedenti erano già abbastanza noti al Senato, e l'egregio relatore aveva avuto la bontà di citarli parecchie volte, di che lo ringrazio, ritenni inutile prendere la parola per portare vasi a Samo. La mia opinione personale è questa: l'attuale legge segna un primo passo verso la concessione del voto politico alla donna. Questo primo passo servirà anche ad integrare le nostre liste elettorali amministrative, perchè, secondo me, il voto concesso alle donne, nei limiti stabiliti da questo disegno di legge, controbilancerà il numero degli analfabeti, che ancora sono iscritti nelle nostre liste e quindi renderà più scelto e più coscente il corpo elettorale amministrativo.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Benissimo.

DI STEFANO... Questo è il mio pensiero, al quale si unisce l'augurio che, fra breve, il Senato abbia nuovamente ad occuparsi di questo argomento non per seguire l'esempio delle altre nazioni, ma per portare l'Italia a quella altezza, che altri paesi hanno raggiunto. Pensate che, oggi, l'America ha concesso la nomina di console a delle donne, e che già la prima donna è andata, come console, in Olanda a rappresentare il suo Governo. Se a questo grado è innalzata la donna in altri paesi, io penso che anche alla donna italiana, la qualetante virtù ha dimostrato, possa concedersi, non solo l'elettorato amministrativo, ma anche quello politico.

E non dirò più parola su questo punto.

Permettetemi, però, di aggiungere poche osservazioni per due emendamenti di forma sull'articolo primo, sia nel testo del Ministero, sia nel testo emendato dell'Ufficio centrale. Nel testo emendato al numero quarto è detto: « Che siano vedove di caduti, purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e seguenti ». Se questa modificazione dovesse restare, io proporrei di dire « degli articoli 23 e seguenti del R. D. 12... ». Mi sembra una dizione più esatta. Come pure al n. 6 trovo una dizione incerta; comprendo che questa potrebbe essere chiarita nel regolamento, ma, in ogni modo, questa legge ora dice così: « sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorità scolastica che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale ». Dall'obbligo di che? Può pensarsi: dall'obbligo degli esami o dall'obbligo scolastico.

PIRONTI, *dell'Ufficio centrale*. Dall'obbligo scolastico.

DI STEFANO. A me sembra che non può significare che questo: che questo certificato tiene luogo dell'esame. Questo è un chiarimento che può farsi benissimo nel regolamento. Se, però, il ministro accettasse emendamenti alla legge, io vorrei che questo chiarimento risultasse dal testo nella legge stessa.

D'AMELIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Onorevoli Colleghi. L'onorevole Garofalo ieri propose un emendamento all'articolo primo e precisamente ai numeri 3 e 4, che si riferiscono al conferimento del suffragio elettorale alle donne che siano madri o vedove di caduti in guerra, purchè non private dal diritto alla pensione, a termine e per effetto dell'articolo 23 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e seguenti. Io credo che dei due emendamenti questo sia il primo che debba essere esaminato e che fu svolto ieri dall'onorevole Garofalo.

Su questo punto l'Ufficio centrale ha già espresso il suo avviso. L'Ufficio centrale considera che questo conferimento del diritto del voto alle madri e vedove di caduti in guerra sia una specie di « jus honoris », che venga conferito loro non per confortarle dei dolori e dei

sacrifici sofferti, ma in omaggio di questi sacrifici e di questi dolori.

In altri paesi le condizioni di queste vedove e di queste madri sono state tenute in altissima considerazione. Cito il Belgio; nel Belgio la donna non ha ancora il diritto elettorale politico, ma le vedove e le madri dei caduti in guerra e le prigioniere di guerra — cioè quelle eroiche donne che durante l'occupazione tedesca soffersero per la patria — hanno il diritto di essere elette deputate. Il che dimostra con quanta larghezza si può riconoscere questo *jus honoris*. Le donne di queste categorie, d'altronde, sono in numero non molto grande, e la maggior parte di esse avrebbe il diritto elettorale anche per altri titoli: o perchè pagano tasse o perchè hanno dei titoli di studio sufficienti. Il disegno di legge crede, invece, di conferire loro questo diritto elettorale per un titolo più distinto e più onorifico. L'Ufficio centrale dichiara per conseguenza di non accettare l'emendamento del senatore Garofalo.

A sua volta, però, l'Ufficio centrale aveva proposto al n. 4 un emendamento ma per pura correzione della dizione della legge; perchè l'art. 4 dice: Le vedove dei caduti, purchè non siano state private dal diritto alle pensioni a termini e per effetto dell'art. 23 del Regio decreto 12 luglio 1923. Ora questo articolo è citato inesattamente. Essò accenna al principio della decadenza del diritto alla pensione, ma non stabilisce i casi di decadenza, i quali sono regolati dagli articoli successivi, perciò sembrò che, se la legge avesse dovuto tornare all'altra Camera, sarebbe stato opportuno emendarla. Ma l'onorevole ministro degli interni ha detto ieri che interpreterà col regolamento questa inesatta dizione e preciserà che non è l'art. 23 da applicare nel caso in specie, ma, invece, gli articoli seguenti del decreto stesso 12 luglio 1923. Con questa assicurazione l'Ufficio centrale non crede d'insistere su questo emendamento.

Nel n. 5 dello stesso articolo, l'Ufficio centrale aveva proposto un altro emendamento. Ivi si dice che avranno diritto elettorale le donne che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela e sappiano leggere e scrivere. Ora, quando una donna è stata iscritta nelle liste per questi titoli, essa deve conservare la qualità di elettrice, anche se in

seguito perda il titolo originario d'iscrizione, come succede per gli uomini. Non si comprenderebbe perchè per la donna si dovesse fare un trattamento diverso. Si era perciò proposto che il n. 5 dicesse invece: « che abbiano o abbiano avuto l'esercizio della patria potestà » e fosse integrato l'articolo col dichiarare che queste donne perdono il diritto elettorale quando perdono l'ufficio della patria potestà o quello pupillare o tutelare per indegnità, secondo le norme del Codice civile.

Ma anche su questo punto l'Ufficio centrale non insiste, se il ministro degli interni dichiarerà che col regolamento preciserà il pensiero della legge.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. L'ho già dichiarato.

D'AMELIO. Allora si può passare all'emendamento dell'onorevole Di Stefano, il quale nota che la espressione « proscioglimento dell'obbligo » è un po' imperfetta. Dirò che è una espressione scolastica, che si usa per indicare che un cittadino abbia adempiuto agli obblighi della legge scolastica. Non credo che ci sia difficoltà d'interpretazione; ma ad ogni modo, come l'onorevole Di Stefano ha ammesso, col regolamento si potrà interpretare la legge.

Resta la questione più grave, su cui il senatore Garofalo ha parlato così eloquentemente ieri; cioè il titolo di studi per il quale si può concedere alla donna il diritto elettorale.

Secondo il progetto di legge questo titolo di studi è la terza classe elementare, se la donna sia nata prima del 1894, quando le classi elementari obbligatorie erano ancora soltanto tre. Successivamente il titolo che si chiede per il diritto elettorale alla donna varia secondo il comune in cui ha compiuto i corsi elementari. Se i comuni hanno solo la terza elementare, bisogna accontentarsi del relativo attestato; se hanno la quinta o la sesta elementare, bisogna ottenere il certificato dell'ultima classe elementare.

Questo concetto porterà nella pratica che quasi tutte le donne dovranno avere compiuto la sesta classe elementare per essere iscritte, sia perchè la sesta vi è ora anche nei piccolissimi comuni, sia perchè, passando il progetto per l'istituzione del potestà, nei piccoli comuni l'elettorato femminile avrà poca importanza. In conseguenza, si può affermare che il certifi-

cato di aver superato la sesta classe sarà quello che darà normalmente diritto alla iscrizione nelle liste elettorali.

Ma l'onorevole Garofalo ritiene che questo sia un titolo insufficiente e desidera che le donne per essere elettrici abbiano conseguito il passaggio al liceo.

La prima osservazione che viene in mente è, che se nel corpo elettorale ci sono due milioni di analfabeti maschi, sembra esagerato pretendere per le donne il certificato di passaggio al liceo per l'esercizio del diritto elettorale. Questa osservazione poi è superata da un'altra, e cioè che accettando l'emendamento dell'onorevole Garofalo si commetterebbe una grave ingiustizia, perchè i licei esistono in un numero di comuni molto limitato di fronte ai novemila e più che costituiscono il Regno d'Italia. E allora si immagini la condizione di un padre di famiglia che voglia far conseguire il diritto elettorale alla propria figliuola. Dovrebbe mandarla in altri comuni per farle prendere il titolo di passaggio al liceo. La cosa non è verosimile. La richiesta dell'onorevole Garofalo sembra prescindere dalle condizioni reali della vita sociale italiana. Le famiglie dei lavoratori non possono tenere le loro figliuole alle scuole per un lungo periodo di anni. Le figlie devono lavorare per concorrere al mantenimento delle famiglie o provvedere alle cure domestiche, mentre le madri lavorano nelle fabbriche o nei campi. Il maggior titolo, quindi, assicurarebbe un privilegio alla classe agiata, quella che si chiama comunemente la classe borghese, alle famiglie possidenti e non a tutti i cittadini.

Ora il diritto elettorale non può essere conferito con tali criteri parziali, nei quali prevale il concetto di una casta. Per queste ragioni l'Ufficio centrale non accetta gli emendamenti proposti all'articolo primo e rinuncia a quelli che aveva presentato.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ringrazio vivamente ancora una volta l'onorevole relatore, che ha detto da pari suo le ragioni per le quali non sembra possibile accettare gli emendamenti proposti dagli onorevoli senatori Garofalo e Di Stefano. Per quello che riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Di Ste-

fano e dallo stesso Ufficio centrale, dichiaro che ne sarà tenuto il dovuto conto nella formazione delle norme di applicazione della legge.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Per quanto riguarda il primo emendamento da me proposto, quello riguardante le madri e le vedove, io lo ritiro, non già perchè sia convinto delle ragioni che mi sono state opposte, ma perchè vi è qui un motivo sentimentale contro cui si spuntano le armi della logica. Invece, mantengo l'altro emendamento, quello con cui si richiede un titolo superiore alla terza classe elementare o all'ultima classe elementare, cioè l'ammissione al liceo, o altro titolo equivalente. Prima esisteva la licenza ginnasiale, ora invece si dà un esame di ammissione al liceo. La cosa è la stessa, se la parola è diversa. Io credo che sia necessaria questa garanzia di capacità, un titolo cioè di studi superiori.

Non credo che valga molto l'esempio delle altre nazioni portato dal nostro illustre relatore, perchè, per quanto riguarda l'Inghilterra, è vero che vi è parità completa fra i due sessi in quanto al diritto elettorale, ma non bisogna dimenticare che in Inghilterra l'elettorato non si ha che nella qualità di contribuente. Bisogna essere sottoposti a una tassa, sia pure minima. *Without taxation, no election*. È sempre questo il principio. Il sistema dunque è diverso.

Per quanto riguarda le altre nazioni, vi sono in alcune di esse delle limitazioni, delle condizioni; lo stesso onorevole relatore ne ha informato il Senato. Non esiste il suffragio femminile né in Francia, né in Svizzera, né in altri Stati. Del resto non bisogna portare ad esempio quello che si fa presso le altre nazioni; se noi prendessimo questa via, molte cose che in Italia non si fanno, si dovrebbero fare. Per darne un esempio, esiste in quasi tutti gli Stati di Europa la pena di morte. Forse oltre di noi, essa fu abolita dall'Olanda, e da pochi altri piccoli Stati. Dunque facciamo anche qui da noi, ciò che a noi conviene, senza guardare agli altri.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti all'art. 24 dall'Ufficio centrale e dall'onorevole senatore Di Stefano sono stati ritirati, avendo i proponenti preso atto delle dichiarazioni formali del ministro che di questi emendamenti

sarà tenuto conto nella redazione del regolamento.

Rimane soltanto l'emendamento del senatore Garofalo al comma 6°. Invece di dire: «... che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3^a elementare» egli propone si dica: «che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo o ad altro istituto di pari grado, ovvero abbiano un titolo equipollente».

Questo emendamento non è accettato né dall'Ufficio centrale, né dal Governo.

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 24 quale è nel testo presentato dal Ministero.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 24-bis. — Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

L'Ufficio centrale propone a questo articolo la seguente aggiunta:

Nelle revisioni successive si provvederà alla iscrizione d'ufficio con le norme da stabilirsi dal Ministero dell'interno.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. L'emendamento proposto dall'Ufficio centrale a questo articolo fu formulato perchè l'Ufficio centrale ha esaminato le difficoltà in cui si troverà il Ministero dell'interno nei successivi anni; nella seconda revisione delle liste elettorali, per procedere alle iscrizioni di ufficio, mancano tutti gli elementi per potere addivenire a queste iscrizioni. Perciò si era detto che il Ministero dell'interno avrebbe potuto stabilire le norme speciali per le revisioni successive: ma poichè l'on. Ministro potrà provvedere a ciò per mezzo del regolamento, l'Ufficio centrale non insiste nella sua proposta.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ne prendo impegno, on. relatore.

PRESIDENTE. Dopo ciò pongo ai voti l'articolo 24-bis quale è formulato nel testo proposto dal Ministero.

Art. 24-ter. — Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:

1° sindaco, assessore;

2° presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;

3° componente della Giunta provinciale amministrativa;

4° componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della direzione provinciale del tiro a segno nazionale e del Comitato forestale.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 1° del disegno di legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'art. 25 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

N. 12. — Le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del ministro dell'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

A tale uopo le autorità di pubblica sicurezza comunicheranno in via riservata entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria del comune l'elenco delle persone di cui sopra.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 27 della legge comunale e provinciale le parole « il suocero ed il genero » sono sostituite con le seguenti: « agli affini in primo grado ».

(Approvato).

Art. 4.

Nell'art. 32 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

N. 5. — La richiesta di sostenere l'esame previsto al n. 6 dell'art. 24, quando l'iscrizione sia

domandata da donne che non abbiano alcuno degli altri titoli indicati nel detto articolo.

(Approvato).

Art. 5.

Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1925 si provvederà alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle liste degli uomini.

Le donne comprese nelle liste avranno diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1925.

La votazione delle donne sarà fatta in sezioni separate, purchè il numero delle donne iscritte nella lista elettorale del comune non sia inferiore a cinquanta.

Sono di conformità modificate le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.

A questo articolo, secondo la proposta dell'Ufficio centrale, si dovrebbe apportare una semplice correzione di data e cioè invece di dire « anno 1925 » si dovrebbe dire « anno 1926 ».

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. L'onorevole ministro dell'interno disse ieri di ritenere che si sarebbe potuto correggere questo piccolo errore di fatto lasciandosi sussistere una divergenza fra i due testi, quello approvato dalla Camera e quello approvato dal Senato. All'Ufficio centrale sembra che ciò non sia permesso, giacchè i due testi debbono essere assolutamente conformi. D'altra parte, se si modificasse questa data, bisognerebbe che la legge ritornasse alla Camera dei deputati. Ad evitar ciò l'Ufficio centrale è d'avviso che si potrebbe forse studiare un altro espediente e cioè approvare la legge con l'indicazione dell'anno 1925, come si trova nel testo approvato dalla Camera, e lasciare che l'interpretazione da parte del Governo chiarisca che secondo il suo spirito la legge si riferiva alla sua prima applicazione, quale ne sia l'anno effettivo.

PRESIDENTE. Si può lasciare la data del 1925, intendendosi che la disposizione è ap-

plicabile nel senso indicato dall'Ufficio centrale.

D'AMELIO, *relatore*. Perfettamente.

A questo proposito, aggiunse che io non ho voluto interrompere quando si è letto ed approvato l'articolo 24-*ter*, dove si dice che le donne non possono ricoprire l'ufficio di presidente dell'amministrazione provinciale. Orbene, anche questo è un difetto, che deriva dal ritardo dell'approvazione della legge.

Infatti, con la legge del 1925 si è soppresso il presidente dell'amministrazione provinciale e si è creato un presidente della Deputazione provinciale ed il presidente del Consiglio provinciale. Si deve perciò intendere che il divieto della legge si estenda ai detti uffici.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha nulla da osservare?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non posso che rimettermi a quanto ha osservato l'on. senatore D'Amelio, che è un maestro in materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 5 con questi chiarimenti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge per l'anno 1925, il ministro dell'interno è autorizzato a stabilire le opportune norme a deroga delle disposizioni degli articoli 34 e seguenti, sino al 53 incluso, della legge comunale e provinciale per l'abbreviazione dei termini (compreso il termine di cui all'art. 2 della presente legge) e per la semplificazione delle forme, affinchè le liste elettorali delle donne possano divenire esecutive entro il 31 maggio 1926.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Anche qui si verifica la stessa condizione di cose di cui al precedente articolo, e cioè l'Ufficio centrale aveva proposto un emendamento per aggiornare la disposizione di legge. Dal momento che la modificazione all'art. 5 non è stata apportata, viene meno anche quella proposta per l'articolo 6, pur rimanendo fermi i concetti espli-

cati in occasione della discussione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti pongo ai voti l'articolo 6° nel testo ministeriale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria alla presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso e degli altri tre discussi in altra tornata. Prego il senatore segretario Agnetti di fare l'appello nominale per questa votazione.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Province, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni» (N. 195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 195*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GABBA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBA. Onorevoli Colleghi, non è la prima volta che il Parlamento italiano è chiamato a discutere e a deliberare su questo importante argomento: L'art. 32 dello Statuto riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che ne possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa legge, però, accennata dallo Statuto fondamentale del Regno, tardò molto a comparire e la prima comparsa la fece col Ministero Rudini, ultima edizione, con un disegno di legge presentato dallo stesso Presidente del Consiglio e dal guardasigilli Bonacci. Su questo disegno di legge io intendo prima di tutto richiamare l'attenzione degli onorevoli Colleghi e del Governo, perchè mi pare concepito in modo organico assai lodevole. Il primo articolo di questo disegno stabilisce: «Tutte le associazioni, entro otto giorni dalla loro costituzione o dalla prima adunanza, debbono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza i loro statuti e l'elenco dei soci; hanno pure l'obbligo di notificare trimestralmente le modificazioni e le variazioni nello statuto e nell'elenco dei soci. Un altro articolo sancisce che, riguardo alle associazioni già esistenti, queste, nel termine di giorni 60 dalla promulgazione della legge, debbono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 1°. Vi è dunque già in questo punto una differenza abbastanza sensibile dall'odierno progetto di legge, perchè questo chiama a render conto di sè quelle associazioni che saranno designate dall'autorità competente, mentre il progetto di legge del 1898 stabiliva che tutte le associazioni dovessero dar conto di sè alla autorità, la quale, dalla conoscenza degli elementi costitutivi, avrebbe potuto regolarsi nel vigilare le associazioni. Abbiamo poi l'art. 2° nel quale è detto: «Le associazioni dirette in qualsiasi modo al sovvertimento delle istituzioni dello Stato, all'apologia di fatti qualificati delitti dalla legge, allo eccitamento contro le leggi e le autorità, ovvero all'odio fra le varie classi sociali saranno sciolte con Decreto motivato dal Prefetto, salva l'appli-

cazione delle pene in cui fossero incorsi i singoli soci a norma di legge».

Questa sanzione, l'attuale progetto di legge non contiene. Io la ricordo specialmente all'onorevole Guardasigilli, il quale nella discussione alla Camera dei deputati ha assunto l'impegno di proporre una legge organica sull'esercizio del diritto di associazione, mentre il progetto attuale doveva considerarsi come una legge tutt'affatto speciale. Verrà dunque quella legge ed allora questo principio fondamentale sarà certamente ricordato dall'onorevole Guardasigilli.

Come vedete, il legislatore allora faceva sempre riserva per tutto ciò che è interesse dello Stato, in conformità al dettato del giureconsulto romano: *dum ne quid ex lege publica corrumpant*.

Questa disposizione aveva pure dei precedenti importanti anche nei paesi più liberali, in quelli almeno che vengono reputati per i più gelosi custodi delle libertà costituzionali. Nello Stato di New York tutte le associazioni sono obbligate a procurarsi un certificato e a depositarlo alla Corte di Giustizia; in esso certificato debbono dar conto della loro esistenza e dei membri che le costituiscono, dando la garanzia che gli scopi sociali non sono contrari agli interessi dell'ordine pubblico. Citerò anche un altro Stato dell'America, quello di Illinois nel quale è stabilito che è lecito associarsi per scopi legali, redigendo un atto dinnanzi all'ufficiale competente e depositando alla Segreteria dello Stato, in atto autentico, l'elenco dei soci.

Ciò premesso, io passo al secondo articolo dell'attuale disegno di legge, che contiene la disposizione intorno alla quale maggiormente si è discusso e si può discutere. Voglio parlare delle Società segrete. Io credo che aveva ragione il deputato Volpe quando diceva alla Camera che, allorchè si parla delle Società segrete, si intende parlare della Massoneria; ed il progetto di legge in discussione contiene disposizioni dirette a colpire questa associazione. Due specie di segreti formano la specialità delle loggie massoniche: il segreto degli intenti ed il segreto delle persone. Comincerò a parlare del segreto degli intenti.

Riguardo agli intenti noi sappiamo, per manifestazioni che vengono dagli stessi corpi massonici, e sappiamo anche, se volete, per certe indiscrezioni che non furono mai smentite e

che furono consegnate in documenti che ho qui sott'occhio, quali sono questi punti intorno ai quali non si può più dire che vi sia segreto. Essi sono: la repubblica universale, la pace universale, la guerra senza quartiere al Vaticano.

Repubblica universale; la massoneria francese per mezzo del suo Oriente ha più volte enunciato questo obiettivo, di far propaganda cioè in tutti i paesi, perchè quello che è il regime costituzionale in Francia lo divenga anche negli altri paesi; ciò si può facilmente comprendere e vi sono le deliberazioni dello stesso Oriente che lo annunciano.

Noi però abbiamo anche in Italia delle dichiarazioni massoniche in questo senso, e sulle quali è necessario richiamare la vostra attenzione. In un libro che ho tra le mani, e si dice essere stato pubblicato per difendere la massoneria da tante ingiuste accuse, si legge che il partito repubblicano è per tradizione anticlericale come la massoneria; il partito repubblicano vuole che si plasmi la coscienza del popolo attraverso l'educazione e la cultura, come la massoneria; il partito repubblicano tende a la perfezione umana come la massoneria... Massoneria e repubblicanesimo perciò tendono verso la stessa mèta, a la formazione di una società nella quale i laici... abbiano il Governo della cosa pubblica, della pubblica coscienza...

Come poi questo Governo della cosa pubblica possa, secondo la massoneria, essere inteso, io vi spiegherò più tardi.

Dunque noi abbiamo di fronte questo programma chiaro ed esplicito. Ora, vi è bisogno, di parole, o signori, per dimostrare che una associazione che si propone questi obiettivi è in pieno conflitto con la legge? Ma, o signori, io affermo che se vi è uno stato legittimo al mondo, e veramente nazionale, esso è l'Italia. Tutta la storia parla di stati formati con la violenza, e con la conquista e con l'eredità, magari coi matrimoni; e quindi la coesistenza delle parti che li compongono fu sempre mal sicura. Vittorio Emanuele II non ha conquistato l'Italia, invece è l'Italia che si è data a lui, è l'Italia che ha voluto l'annessione al Piemonte con lo Statuto di Carlo Alberto. Questa è una convenzione solenne, concreta, ratificata dai plebisciti, ossia da cinque milioni di voti contro 30,400. Dunque chi sorge contro

la forma dello stato Italiano commette un delitto peggiore di tutti i delitti; fa gl'interessi dello straniero, è da equipararsi a quella spia che durante la guerra facesse il suo mestiere con lo straniero che ci combatte.

L'altro obiettivo è la pace universale; siamo tutti d'accordo, siamo tutti concordi nel ritenere che questo è il più santo e il più desiderabile dei fini da conquistarsi, Ma, onorevoli colleghi, sapete voi però come la pace universale è intesa da la massoneria? Io vi riporterò alcuni passi delle decisioni tanto della massoneria francese come di quella italiana: « La Società delle Nazioni, dice la delegazione francese, che noi vogliamo, avrà tanta più forza morale e reale e tanta maggiore influenza sopra i popoli in quanto essa potrà appoggiarsi sopra i gruppi massonici. È dove vere della massoneria universale di portare il suo concorso assoluto alla Società delle Nazioni affinché essa non abbia più a subire le influenze interessate dei Governi » e questa massima viene poi ribadita anche in un'altra deliberazione che è forse ancora più edificante;

« I parlamentari franco-massoni, i quali sono in certa guisa una emanazione dell'ordine, debbono durante il loro mandato restarvi tributari; debbono prendere come direttive i lavori dell'Assemblea generale (massonica, s'intende) per quanto essi hanno di parlare. In tutte le circostanze della vita debbono piegarsi ai principi che ci reggono. Debbono render conto del loro mandato dinanzi ai loro opificii (ateliers). Nei paramenti debbono costituire gruppi che agiscano per il meglio nell'interesse della framassoneria ».

E in Italia questo scrittore, che ha voluto levare la voce in difesa degli ideali della massoneria, dice:

« La massoneria ha fede nella pace perpetua che sarà come il preludio del perfezionamento umano »; e poi prosegue: « I grandi orienti e i supremi consigli del mondo hanno i diplomatici accreditati che sono tenuti a fare la politica estera per proprio conto, prescindendo dalla direttiva della politica nazionale soprattutto quando questa è lontana dai postulati massonici » (*Impressione*).

Il Governo è informato; sappia che accanto

a lui ci sono altri che credono di poter fare quanto dovrebbe fare lui, e lui solo. Non ho bisogno di fare raccomandazioni al Governo attuale in questo momento; so che è composto di uomini che sanno eseguire il loro compito con l'energia che hanno sempre spiegata, e basta così.

Il terzo punto intorno al quale non si fa più mistero è, come ho detto, la guerra senza quartiere al Vaticano.

Noi siamo partigiani del libero pensiero, (dicono essi) vogliamo essere liberi pensatori. Sia pure. Di ciò allo Stato non importa niente. Si tratta di una dottrina filosofica che ogni cittadino può liberamente professare (quantunque però, fra parentesi, dirò che è abbastanza curioso questo pensiero che acquista la sua libertà cambiando padrone, che esce da una chiesa per entrare in un'altra, si sottrae a una disciplina per sottomettersi ad un'altra disciplina, abbandona un dogma per professarne un altro). Noi però abbiamo il diritto e il dovere di ricordare a questi cultori della dottrina filosofica del libero pensiero che lo Stato italiano ha assunto un grande e solenne impegno in faccia al mondo cattolico, anzi in faccia al mondo civile; lo Stato italiano ha l'impegno di difendere la libertà e la dignità della Santa Sede e guai se mancasse a questo impegno. E pertanto, se le vostre elucubrazioni, signori massoni, dovessero un giorno trascendere a manifestazioni che fossero in contrasto con le direttive del Governo, il Governo avrebbe diritto di intervenire, così come sappiamo che è intervenuto quando una loggia massonica era sorta nelle vicinanze del Vaticano.

Ora passo all'altro segreto, al segreto cioè della persona: questo è il segreto che i signori massoni vogliono conservare assolutamente intatto. Ne abbiamo una dichiarazione in un discorso di Ernesto Nathan, di qualche anno fa, dove si legge: « i fini nostri, i simboli, i riti sono omai di dominio pubblico, il segreto si restringe soltanto alle persone. Aspiriamo alla abolizione (anche di questo segreto); ma la condizione indispensabile è la reciprocità; fin quando la Compagnia di Gesù ed altre congreghe siffatte ordiscano le loro trame al bujo non siamo punto disposti a pubblicare elenchi a totale loro beneficio e a nostro esclusivo danno ».

Ora questo paragone assolutamente non regge, perchè questi gesuiti, questi religiosi nulla fanno per tenersi nascosti, anzi fanno l'opposto. Quando li vediamo girare per le vie della città con la loro divisa, è come se avessero un cartello sul petto, dove fosse scritto: io sono un francescano, io sono un benedettino, io sono un gesuita. Ma scommetto che assai probabilmente nessuno di voi ha mai inteso una persona che si presentasse a voi o ad altri dicendo: io sono un frammassone....

E ora qui siamo di fronte, alla disposizione più seria dell'attuale disegno di legge; a quella cioè che fa divieto ai funzionari dello Stato di appartenere a Società segrete. Anche qui vi sono dei precedenti.

Molti di voi certamente ricordano che nel 1913 si voleva che il Ministero della Marina, d'accordo, credo, con quello della guerra, avesse ordinato un'inchiesta sulle influenze che poteva avere la Massoneria sia nella Marina che nell'Esercito. Questa inchiesta non è venuta mai a capo; ed allora l'onorevole Meda alla Camera dei deputati fece un'interpellanza per sapere se e quando si sarebbe discussa. Fu chiesto di rimandare l'interpellanza al lunedì successivo, ma il Governo non fu di questo parere e l'interpellanza cadde.

È troppo evidente che noi, specialmente alla milizia e alla magistratura, portiamo il massimo interessamento e che questa influenza, queste insidie che vengono dall'esterno devono eccitare la nostra meraviglia, la nostra attenzione, i nostri reclami. Allora, o signori, la stampa si occupò di questo argomento e la stampa più autorevole si manifestò favorevolissima al proposito di una inchiesta. Citerò un passo solo del *Corriere della sera* nel numero 19 giugno 1913: «Come, si passò la «propria vita in Parlamento a gridar luce! «luce! a proposito di tutto e di tutti... e poi «si può ammettere che i magistrati apparten- «gano a una associazione di cui non si cono- «scono che i fini retorici, ma non si può con- «trollare la varia e multiforme e malfamata «attività quotidiana. Se i magistrati vogliono «avere delle opinioni politiche noi neghiamo «però con tutta la energia di una convinzione «profonda... che essi abbiano il diritto di strin- «gere legami segreti in cui in qualche modo «entrino la loro volontà e la loro coscienza...

«Il solo fatto che il modesto sottotenente può «credere a influenze massoniche nelle vicende «della sua carriera, dovrebbe obbligare il su- «periore a tenersi lontano dalla massoneria. «Quando un uomo sottrae a ogni controllo «una parte della propria responsabilità di uf- «ficiale, di magistrato, di pubblico funzionario, «si sottopone fatalmente al sospetto...»

Dunque anche l'opinione pubblica reclamava fin d'allora — 1913 — che questi funzionari dello Stato non avessero ad incontrare altri impegni all'infuori di quelli che verso lo Stato avevano assunto. E difatti si può egli ammettere che un funzionario il quale ha un superiore gerarchico, si trovi poi ad avere un altro superiore che è di grado più basso del suo? Prendete per esempio il caso di un magistrato. Un Presidente che sia soltanto un compagno o un apprendista nell'ordine massonico apre la seduta e si presenta alla sbarra un avvocato 33. Subito si manifesta una certa impressione sopra il Presidente, un senso di soggezione. E i due si faranno anche dei complimenti.

Nella serata stessa si aduna la loggia: l'avvocato 33 è là, al suo posto, nella sedia centrale; il Presidente di tribunale è invece tra i compagni, fra gli apprendisti e se vorrà prendere la parola, dovrà rivolgersi all'avvocato 33 e dirgli: Venerabile signor Presidente, oppure: Sovrano commendatore *ad vitam*; od anche, se ha un grado maggiore, maestro potentissimo (*si ride*). Ora io voglio sperare che nella maggior parte dei casi la coscienza trionfi presso quel magistrato; ma domando, o signori, quale angustia, quale tormento dovrà provare quel Presidente di tribunale, quando prendendo il fascicolo della causa dirà fra sé, pensando all'avvocato 33: io dovrei dargli torto; ma se gli dò torto la mia carriera per l'avvenire non sarà forse rovinata? Perchè, o signori, si ha un bel dire ed affermare che la massoneria persegue soltanto scopi di riforma ideale e non di protezione e di favoritismo; la realtà è invece ben diversa. Ed infatti come si spiegherebbe questa smania di penetrare nelle pubbliche amministrazioni, di acquistare influenze su i governi, di arrivare ai più alti gradi della gerarchia, al punto che in Francia si facevano urgenti premure per avere a grand'Oriente un principe della famiglia regnante? Evidentemente perchè eser-

citando da questi posti una maggiore influenza, la massoneria potrà in ogni modo giovarsene e mettere a posto i suoi adepti (*Benissimo*).

Dunque, onorevoli senatori, il provvedimento è sano, è veramente degno della nostra approvazione. Però io debbo dire che condivido la opinione dell'onorevole relatore approvando che ai funzionari dello Stato si richieda la dichiarazione di non appartenere alla Massoneria, ma ritenendo eccessivo che tale dichiarazione si richieda anche per il passato. Un funzionario può aver commesso l'errore di aver appartenuto alla massoneria, illuso dalle promesse che gli furono fatte. Perché volete sapere se in passato egli ha commesso questo errore, se poi si è ricreduto? Volete forse farne una nota sfavorevole nel suo specchio caratteristico? Non sarebbe davvero il caso. Io quindi, ripeto, condivido pienamente su questo punto l'opinione dell'illustre relatore ed attendo assicurazioni da parte del Governo nel senso che questa esigenza non sarà mantenuta.

Piuttosto io crederei che fosse il caso di richiedere una simile dichiarazione nel momento in cui un individuo entra a far parte dell'amministrazione dello Stato. In quel momento egli deve presentare dei documenti che comprovano i suoi titoli di studio e di condotta; che male ci sarebbe se gli si richiedesse anche una dichiarazione di non appartenere e di non aver intenzione di appartenere alla massoneria? Molti funzionari, all'atto del loro ingresso in una pubblica amministrazione, debbono prestar giuramento; perchè non dovrebbero assumere anche questo impegno giurato, di non appartenere nè presentemente nè in avvenire ad una setta segreta?

Soltanto a questo modo noi avremmo la sicurezza che i funzionari obbedirebbero solamente a quella vera, sola ed unica autorità alla quale sono sottoposti e così avremmo purgato, come ben dice l'illustre relatore, l'amministrazione dello Stato e la magistratura da una pecca, da un'infezione la quale non fa onore ai pubblici ordinamenti.

Il Governo che ha presentato questa proposta di legge è il Governo più adatto per farla osservare rigorosamente. Io gli do con tutto cuore il mio voto, sicuro di fare il bene della mia patria. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Borea D'Olmo, Borghese, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cannavina, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cattaneo, Caviglia, Cesareo, Chersich, Cimati, Cippico, Cirincione, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Conci, Contarini, Conti, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Crespi, Crispolti, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Bono, De Cupis, De Marinis, De Tullio, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, Durante.

Faelli, Ferri, Figoli, Francica-Nava, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gentile, Gerini, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grossich, Imperiali, Indri.

Lagasi, Lanciani, Lanza Di Scalea, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Novaro.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Paulucci Di Calboli, Pavia, Peano,

Pecori Giraldi, Pellerano, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pipitone, Pironti, Pivano, Pozzi, Polacco, Porro, Puntoni.

Rajna, Rampoldi, Rava, Reggio, Reynaudi, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Sanjust di Teulada, Sanminiatielli, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Segrè, Setti, Sili, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venosta, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli invalidi e degli orfani di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2604, che dà esecuzione alla Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 settembre dello stesso anno (N. 226):

Senatori votanti	225
Favorevoli	189
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 1° in data 24 dicembre 1922, n. 1878, col quale si dà esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale firmato a Parigi il 1° maggio 1920; ed approvazione di due emendamenti alla Convenzione stessa; 2° in data 20 agosto 1923, n. 2207, « Norme per la navigazione aerea »; 3° in data 18 ottobre 1923, n. 3176, « Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili (Numero 111):

Senatori votanti	225
Favorevoli	186
Contrari	39

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 489, che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, per la produzione e il commercio del seme-bachi da seta (N. 229):

Senatori votanti	225
Favorevoli	188
Contrari	37

Il Senato approva.

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo (N. 188):

Senatori votanti	225
Favorevoli	158
Contrari	67

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle società segrete.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Signori senatori io non potevo prevedere che la discussione su questa legge che riguarda le associazioni segrete e pubbliche do-

vesse immediatamente venir dopo quella che qui ebbe luogo ieri sul suffragio femminile, altrimenti, probabilmente, non mi sarei iscritto a parlare, perchè infliggere per due giorni di seguito al Senato un discorso (*voci: no! No!*) non è cosa veramente che risponda alle consuetudini mie e a quelle regole di discrezione che bisogna imporsi. Però, giacchè mi trovo iscritto, e, in certo modo costretto a parlare, risolverò la questione che ho fatta a me stesso in una maniera semplicissima; parlando anche più brevemente del solito e facendo una semplice dichiarazione di voto.

E comincio col dire che l'argomento che ora si tratta davanti al Senato è di grandissima importanza fra tutti gli argomenti compresi nel diritto pubblico dei paesi che sono retti, più o meno, a regime parlamentare o rappresentativo. Il disciplinare infatti il diritto di associazione è impresa oltremodo delicata e difficile, perchè, gli onorevoli colleghi comprenderanno facilmente che, se da una parte si dà al potere esecutivo la facoltà di sciogliere senz'altro tutte le associazioni che esso può credere pericolose o contrarie alle direttive generali del Governo si impedisce la formazione e l'azione di qualunque corrente politica contrastante con quella che in quel momento si trova al potere; e se, d'altra parte, si lascia sconfinata libertà di associarsi, può avvenire che si formino delle associazioni così potenti da costituire uno Stato entro lo Stato, contro lo Stato, e, qualche volta, tali da assorbire lo stato.

Gli altri paesi hanno creduto, bene o male, di risolvere questi problemi con delle leggi speciali che disciplinano il diritto di associazione. Il nostro paese non ha voluto, non ha potuto mai fare una legge speciale che disciplinasse questo diritto. Quindi finora ci siamo regolati in base ad alcune consuetudini e ad alcuni ordini del giorno votati dalle Camere su questioni attinenti al diritto di associazione. Io non rifarò la storia costituzionale delle discussioni che in proposito hanno avuto luogo alla Camera elettiva, dirò semplicemente che si è discusso molto sulla facoltà di reprimere e su quella di prevenire i reati commessi dalle associazioni, perchè alcuni dicevano che il Governo aveva il diritto di sciogliere le associazioni quando esse si apprestavano a commet-

tere un reato, mentre altri volevano inoltre accordare al Governo un potere discrezionale di polizia, cioè il potere di sciogliere le associazioni anche quando non c'erano gli elementi del tentativo di reato. Ad ogni modo queste discussioni sono rimaste sempre quasi sterili.

Il diritto di associazione perciò è stato finora regolato in base ad alcune consuetudini parlamentari, che divennero molto più larghe dopo il 1902, ed in base ad alcuni articoli del Codice penale, che non sono stati integralmente applicati: perchè qualche volta i Governi (non questo) si sono dimenticati di applicarli. E così si è proceduto in uno stato di cose che chiamerei anarchico e che veramente era tale.

A questo punto io mi sarei aspettato che l'attuale Governo avesse presentato un disegno di legge completo, armonico per disciplinare il diritto di associazione, per stabilire fino a che punto questo diritto si poteva esercitare lecitamente, e da qual punto in poi cominciava l'illecito, cominciava il reato. Viceversa ho letto i due articoli del disegno di legge che ci sta davanti, e debbo dichiarare che non vi ho trovato quasi nulla di quello che io cercava.

Si sono stabilite delle misure preventive di polizia, le quali danno al prefetto la facoltà di sciogliere le associazioni o non permettere che esse si formino quando trascurano alcune formalità. Ora tutto ciò è troppo da un lato, ed è troppo poco da un altro. Io avrei voluto che prima di tutto fosse definito dove cominciava il reato, dove cominciava l'illecito, il pericolo per lo Stato, in fatto di associazioni. In secondo luogo era bene che si fosse stabilito che non il prefetto, non il potere esecutivo soltanto, ma il magistrato avesse giudicato se il reato c'era e avesse condannato i membri dell'associazione e ne avesse inibito la continuazione. Quando il magistrato libero, indipendente e non l'organo del potere esecutivo avesse accertato il reato, avrebbe potuto pronunciare una regolare sentenza.

Io credo che, con le disposizioni del presente disegno di legge, un Governo che prediligesse la maniera forte, aiutandosi anche con l'art. 3 della legge comunale e provinciale, potrebbe sopprimere il diritto di associazione, mentre un Governo debole potrà permettere che si formino associazioni le quali costituiscano un vero pericolo per lo Stato e che attentino, non al

Governo ristrettamente considerato, ma alle istituzioni sociali, anche a quelle più fondamentali come sarebbero la proprietà e la famiglia.

E trattandosi di una dichiarazione di voto mi sembra di avere detto abbastanza sull'articolo 1°; vengo all'articolo secondo.

Si vede subito che esso è fatto apposta per colpire la massoneria. Quando si parla di società segrete in Italia si allude alla massoneria e del resto l'articolo con lodevole franchezza lo dice.

Ora io, egregi colleghi, ho scritto contro la massoneria in un'epoca in cui, il serpente verde aveva tutti i suoi denti e qui invoco la testimonianza dell'onorevole ministro dell'interno. Il ministro Federzoni ricorderà che l'« Idea Liberale »...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Nazionale!

MOSCA. Scusi, onorevole Federzoni, l'« Idea Nazionale » fece una inchiesta sulla massoneria e tra quelli che risposero condannando l'istituzione fu l'umile oratore presente, che scrisse in proposito parole abbastanza forti!

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Ce ne furono delle più forti!

MOSCA. Ad ogni modo, mi pare che le mie parole sieno state abbastanza forti! E poi anche nei miei libri e in altre pubblicazioni scientifiche, quando ho accennato alla massoneria, mi sono mostrato sempre ad essa contrario. Ma non è il caso qui di fare il processo alla massoneria.

Se ci occupiamo infatti dei suoi principi teorici dobbiamo convenire che è tutta roba oltrepassata: essi dicono infatti che l'uomo è stato finora vittima della sua ignoranza e che essa ha prodotto il dispotismo e le religioni rivelate e che, quando la ragione umana sarà emancipata da queste superstizioni, l'uomo diventerà libero e felice. Questa roba è oltrepassata; ma lasciamo la parte filosofica dell'Istituto della quale credo che neppure i massoni facciano più caso e veniamo semplicemente a parlare dell'altro suo scopo; quello del mutuo soccorso, fra gli affiliati, che è uno dei fini che l'istituzione si propone. Naturalmente questo mutuo soccorso è a favore di quelli che stanno dentro la massoneria e quindi a danno di coloro che ne stanno fuori (*ilarità*). È innegabile,

non può essere altrimenti! E credo che basti per la massoneria.

Le disposizioni del secondo articolo del disegno di legge inibiscono tutti i funzionari di appartenere alla massoneria ed io su questo non avrei grande difficoltà ad ammettere il concetto del governo, sopra tutto per i militari, sia di terra sia di mare, per i magistrati, per gli ufficiali di polizia e generalmente per tutti quei funzionari per i quali esiste il così detto segreto di ufficio: è utilissimo infatti che questi funzionari non appartengano a società segrete, perchè si sa che in certi casi il segreto di ufficio trapela e dagli uffici va alle Loggie.

Per gli altri funzionari, per i quali non esiste il segreto di ufficio si potrebbe passar sopra a queste disposizioni. Ma non è tanto questa parte dell'articolo che suscita le mie obiezioni, quanto quella parte che dà effetto retroattivo alla legge e obbliga tutti i funzionari, quando, il Governo lo richieda, a rivelare non soltanto se siano massoni ma se siano stati o no massoni. Ma, onorevole Federzoni, abbia pietà della debolezza umana e pensi a tutti quegli impiegati che si sono fatti massoni, perchè era massone il ministro o il sottosegretario! (*ilarità*). Questa parte dell'articolo è tale che io non la posso accettare!

FEDERZONI, *ministro degli interni*. Peccato confessato sarà mezzo perdonato!

MOSCA. Alle volte no! Perchè veda, onorevole ministro, è imminente l'approvazione della legge sulla burocrazia e non dimentichiamo che se alcuni funzionari dichiareranno di avere appartenuto alla massoneria, potrebbe nascere il sospetto, non sarà così, ma potrebbe nascere il sospetto che si vogliono preparare le liste di proscrizione, e ci sarebbero le persone interessate ad ottenere che le liste siano fatte, quelle cioè che vorrebbero subentrare al posto occupato dai funzionari ex massoni. Quindi ne avverrebbe una demoralizzazione enorme in tutta la nostra amministrazione, ragione per la quale io, pur dividendo molte delle vedute espresse nel disegno di legge, con mio grave dispiacere, debbo dichiarare che non potrò, se non verrà radicalmente modificato, dare ad esso il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Indri.

INDRI. Onorevoli Colleghi. Nella relazione dell'Ufficio centrale, l'illustre collega senatore De Cùpis, dopo aver constatato quello che fu già dichiarato dai due oratori che mi hanno preceduto e che del resto è convinzione generale, e cioè che la individualizzazione dell'oggetto del disegno di legge è la massoneria, richiama alcune discussioni, che si sarebbero svolte in passato nelle aule legislative, sull'argomento del quale è tema il disegno di legge che stiamo esaminando. E ricorda in modo particolare nobili parole che in questa stessa aula sarebbero state pronunciate dal compianto senatore Santini.

Io vorrò, anche per le deduzioni che se ne potranno trarre, completare molto rapidamente i ricordi rievocati dall'illustre relatore, rammentando al Senato che nella seduta del 25 maggio del 1896, l'onorevole deputato avvocato Giuseppe Cerutti, che quanti sono venuti in questa Aula ricorderanno per la fiera combattività del carattere, l'onorevole avvocato Cerutti, parlando alla Camera dai banchi dell'estrema destra, ed il rilievo topografico può avere pure il suo significato, rivolgeva al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno una interrogazione per sapere « se intendeva presentare un disegno di legge per obbligare tutte le associazioni a presentare al prefetto della provincia, dove hanno sede, i propri statuti e gli elenchi dei soci ».

Come il Senato vede nell'interrogazione del deputato veneto, si conteneva, sia pure in forma embrionale, il nocciolo di quello che è il disegno di legge che siamo invitati ad approvare. L'onorevole Cerutti poteva sperare di avere una risposta diversa dall'allora sottosegretario di Stato, onorevole Sineo, risposta che fu sostanzialmente negativa.

E l'onorevole Cerutti doveva coltivare questa speranza perchè sapeva che del Gabinetto Di Rudini faceva parte, come ministro guardasigilli, l'onorevole Costa, il quale aveva collaborato largamente nel progetto di riforma del Codice penale, presentato dal senatore Viliani e nel quale si conteneva l'art. 530, che, sia pure sotto la figura contravvenzionale e, quindi con una penalità limitata, contemplava la mancata denuncia delle associazioni e dei nomi dei componenti le associazioni stesse.

Nella relazione dell'onorevole Viliani, un au-

tentico liberale se la fama non mente, si leggeva (desidero mantenere la discussione nei limiti del disegno di legge che ci è presentato e in relazione alle critiche che anche fuori delle aule legislative a questo disegno di legge vengono presentate), si leggeva, oltre ad altri, questo brano testuale:

« Nessuna limitazione portano queste disposizioni ai diritti garantiti dallo Statuto e solamente provvedono, nel senso dello Statuto medesimo, a che l'autorità politica sia posta in facoltà di impedire che si abusi della libertà per attentare alla sicurezza dello Stato o turbare la pace e la tranquillità dei cittadini.

La libertà che vuole operare cose buone e lecite non cerca nascondersi, non teme di mostrarsi in piena luce. Il solo abuso della libertà teme la luce e sente il bisogno di occultare i suoi atti e sfuggire ad ogni vigilanza »

Coloro che nel presente disegno di legge vedono un'offesa alla libertà sono pregati di meditare su queste parole che l'eminente giuriconsulto ed uomo politico, dettava ancora nel 1874.

Ho voluto rievocare questi precedenti non per la modesta ambizione di rilevare che in quel periodo al quale si riferisce la interrogazione scritta e nel quale, come accennava testè il senatore Mosca, il serpente verde aveva tutti i suoi denti, vi erano uomini coraggiosi, sulle orme dei quali noi, allora giovani, abbiamo in seguito camminato coltivandone e difendendone i principi, e perseverando nella lotta palese contro le sette segrete, ma per rilevare che queste manifestazioni, se potevano rappresentare un atto simpatico di individuale ardimento, rimanevano però allo stato platonico, come espressione di convinzioni, col merito di tener viva la polemica ed agitata la questione. Era necessario, dopo tanti anni, la energica volontà del Presidente del Consiglio il quale ha affrontato in pieno anche questo problema, pur prevedendo tutte le conseguenze che gli potevano derivare dal calcare il piede sul verde serpente, e l'ha voluto affrontare col fermo proposito di condurlo ad una risoluzione definitiva. (*Bene*).

E però col plauso modesto, ma sincero, a questo ulteriore atto compiuto dal Presidente del Consiglio, voglio, per un momento, allar-

gare la cerchia della discussione per dir chiaro e netto il mio pensiero.

In tutta la complessa opera di riforma legislativa che il Governo Nazionale sta compiendo, esso deve avere il nostro appoggio cordiale, se siamo convinti della bontà intrinseca dei principi fondamentali sui quali questo complesso di riforme legislative si adagia. Se questa convinzione è in noi non dobbiamo attardarci in dissertazioni sottili per arrivare ad emendamenti i quali non potrebbero avere altra conseguenza se non quella di compromettere, o quanto meno di ritardare, quel bene che noi pensiamo possa derivare dall'applicazione delle diverse leggi. Io temo che, volendo desiderare il meglio, si corra il rischio di ritardare l'applicazione del buono. Si capisce che nelle leggi non si può trovare la infallibilità assoluta e penso che lo stesso onorevole Mussolini non creda alla perfezione di quelle da lui presentate. Le leggi sono il prodotto della intelligenza umana che per quanto superiore non cessa di essere umana e quindi fallibile. Qualche manchevolezza o imprecisione vi è anche nel disegno di legge che stiamo esaminando come vedremo a suo luogo. Ma ciò si potrà correggere con chiarimenti di discussione senza ritardare per questo la realizzazione del punto veramente sostanziale, vale a dire l'attuazione della legge.

Io consento pienamente nell'autorevole manifestazione espressa sulle conseguenze che possono essere state determinate dai ritardi nella approvazione proprio di questa legge. Sono cioè convinto che se prima d'ora questo disegno di legge fosse stato approvato, forse eventi dolorosi e gravi, fortemente repressi dalla energia del Governo, si sarebbero evitati, perchè sarebbe stato meno lecito ricorrere all'illegalismo quando fosse esistita una legge per effetto della quale le finalità alle quali si mirava si sarebbero raggiunte nelle vie normali (*bene*).

L'onorevole guardasigilli, parlando nell'altro ramo del Parlamento, ebbe a dire giustamente che il disegno di legge (perchè ripeto è di questo e soltanto di questo che dobbiamo discutere) è di proporzioni modeste, ma è volutamente gonfiato dalla massoneria interessata gravemente nella questione. Ed a questo proposito l'onorevole guardasigilli aggiunse anche alcune cifre. Egli mi perdonerà se dico che non so se sieno perfettamente esatte. Certo, se lo fos-

sero, dovrebbero indurre nella impressione che la massoneria avesse perduto della sua efficacia e della sua importanza. Io posso in questa impressione convenire con l'onorevole Rocco, se noi pensiamo alla massoneria che chiamerò campanilistica o provinciale. Nei piccoli centri infatti si tratta di quelle mezze figure di uomini modesti, i quali non avendo in loro stessi la forza per potersi elevare dalla comune, sperano di trovare una propulsione che l'innalzi aggregandosi a quelle consociazioni; queste così si trasformano, nei ristretti ambienti di provincia, in associazioni di mutuo incensamento, per l'utilità reciproca dei congregati che spalleggiandosi reciprocamente ed oscuramente si lusingano di poter arrivare là dove con le proprie forze non potrebbero giungere.

Cose noiose che possono anche determinare ingiustizie, che sarebbe quindi bene eliminare, ma cose che francamente non possono essere né diventare pericolose.

La situazione però muta d'aspetto e la impressione si modifica sostanzialmente se noi guardiamo ai gangli vitali della associazione e li consideriamo in rapporto alle diramazioni che attraverso i numerosi tentacoli legano questi capi delle associazioni nostre coi capi delle associazioni straniere.

Badate; dopo che la Camera aveva approvato questo disegno di legge, e dopo che si erano verificati quegli atti, deplorabili e condannevoli, si è avuta dall'altra parte una manifestazione di apparenza la quale doveva dare sicura la sensazione che l'attività delle loggie, sia all'interno, sia nei rapporti con l'estero, sarebbe rimasta sospesa nella attesa della approvazione di questa legge, e per uniformarsi ai concetti e ai principi dalla legge stessa stabiliti.

Orbene, se si raccoglie quel tanto che è dato conoscere ma che è sufficiente alla formazione di un convincimento, mentre nell'apparenza si proclamava la inattività massonica, si poteva, specialmente attraverso a quelle nefaste correlazioni con le massonerie estere, organizzare il turpe complotto che doveva sboccare nel nefando attentato, sul quale non dirò parola ulteriore di esecrazione dopo quelle autorevolissime pronunciate dal Presidente di questa Assemblea, ma soprattutto dopo che tutto il popolo ha, chiaramente, per le piazze e nelle

vie manifestato il suo sentimento di giubilo e di esultanza, sentimento che fu meravigliosamente interpretato nelle incisive parole di una Donna Augusta: « Il Duce è salvo — Viva l'Italia! » (*Applausi vivissimi*).

Tutto questo, onorevoli Colleghi, prova che i nemici del regime che, se non si identificano, si confondono e si riallacciano, per lo meno, coi nemici della Nazione, non hanno disarmato; per cui occorre tenere gli occhi aperti e le orecchie intente per evitare conseguenze dolorose e pericolose, che tanto più facilmente possono tradursi in atto quando la loro elaborazione si fa nel segreto, nel silenzio, nella oscurità e in base al dovere assoluto della menzogna.

Gli zelatori della libertà dicono che con questo disegno di legge vengono offesi i sacri principi e viene quasi coartata la libertà e la indipendenza della coscienza. Ora evidentemente in tutto ciò si raccoglie una grave esagerazione e ciò deriva da quella amplificazione determinata dall'interesse della consociazione che dal disegno di legge si vede in pieno colpita.

Io non vorrò fare delle dissertazioni teoriche, non ne sarebbe il momento, sulla libertà e sui suoi limiti, sulla necessità di freni quando della libertà si tende ad abusare. Farò invece delle constatazioni molto semplici in ordine alla portata del disegno di legge che siamo chiamati ad approvare e che la libertà non offende in modo alcuno.

Infatti i liberi cittadini, i quali intendano ardere i loro incensi al grande architetto dell'universo non saranno affatto obbligati a desistere da questo loro diletterantismo, se ciò è di loro soddisfazione, forse più materiale che spirituale (*bene*).

Il disegno di legge non vieta ai liberi cittadini, i quali desiderano di compiacersi giocarello con la squadra, col triangolo, col compasso, e pare adesso anche colla spada fiammeggiante, che possano continuare a godersi questi esercizi: soltanto il Governo pretende di sapere che cosa si vuol creare con l'uso di questi strumenti, e soprattutto che cosa si vorrebbe distruggere con i diversi emblemi nei quali si è aggiunta anche quella cotale spada fiammeggiante...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. È di cartone (*si ride*).

INDRI ...siamo d'accordo, onorevole Presidente. L'istromento non potrà produrre alcun effetto. Però è certo che la significazione grafica, nella mente per lo meno di coloro che l'hanno ideata, dovrebbe dare presso le turbe una sensazione diversa di quella che ella ha testè espressa.

Insomma io non so rintracciare in questo disegno di legge nessuna limitazione della libertà individuale, ma soltanto una soggezione alle norme limitative che sono la conseguenza necessaria della vera libertà.

Ho sott'occhio una petizione che deve essere pervenuta al Senato. L'onorevole ministro guardasigilli mi perdoni, (tanto più che il rilievo riguarderebbe anche me), se ricordo che si pensa che gli avvocati siano per solito coloro che usano sottilizzare. Se così è questa petizione deve essere stata fatta addirittura da un consenso di avvocati. Essa ha anche le sue conclusioni in via principale e in via subordinata. (*si ride*). Quello però che stupisce è che i presentatori di questa petizione si rivolgono all'animo dei cattolici e si qualificano cattolici mentre in sostanza mirano a combattere la legge la quale, come è universalmente riconosciuto, è diretta a colpire o almeno a diminuire l'autorità e la forza della massoneria, di quella massoneria che fra l'altro, di fronte alla figura radiosa del Redentore ha cercato di creare il grottesco del grande architetto dell'universo (*bravo*).

Orbene, questi signori vedono offesa la loro libertà in base a questo sottilissimo modo di ragionare: « il semplice fatto di sottoporre tutte indistintamente le associazioni, gli enti, e gli istituti costituiti e operanti nel regno o nelle colonie all'obbligo della denuncia dei vari atti sociali, e di ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione o alla loro attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza, costituisce per sè una limitazione del diritto di associazione nel senso che l'onere della denuncia, tutte le volte che viene richiesta, viene sicuramente ad inceppare la normale attività delle associazioni e a creare intorno ad esse, pel fatto stesso della frequente indagine della polizia, un'atmosfera di turbamento e di non sicurezza per i soci e dell'associazione medesima ».

Più paradossali di così non si può essere.

Insomma, (e sto per finire di abusare della

pazienza del Senato, il quale almeno vorrà riconoscermi questo merito modesto, che lo tedio cioè assai rare volte, mentre sono cinque anni che ho l'onore di appartenere a quest'Alto Consesso, e salvo le occasioni nelle quali fui relatore di qualche disegno di legge, è la seconda volta che invoco la sua benevola attenzione), insomma lo scopo della legge, il quale risulta chiarissimo per chi sia in buona fede, è quello di sorvegliare l'attività dei cittadini perchè questa attività non si espliciti e non si trasformi in un'azione dannosa per lo Stato.

Occorre una discreta dose di audacia per dire che ciò offende la libertà.

L'onorevole senatore De Cupis nella sua relazione, ha invocato l'aforisma: *Nemo potest duobus dominis servire*: io vorrò essere un po' più modesto e dirò che lo Stato non vuole essere parte nella recitazione della farsa di « Arlecchino servitore di due padroni »; perchè se la variopinta casacca potrebbe convenire a chi — sia pure nella più alta significazione — dovrebbe compiere la funzione del servo, lo Stato desidera di imporre la sua padronanza con diritto di monopolio e non può consentire che alla sua padronanza un'altra se ne sovrapponga e che al giuramento ad esso prestato si sovrapponga un altro giuramento prestato al grande oriente, sia pure dell'universo od al suo grande architetto (*si ride*).

Ora, onorevoli Colleghi, sono stati citati fatti molteplici per dimostrare la gravità di queste conseguenze; non allargherò la serie. Basterebbe del resto leggere il libro di Alessandro Luzio già pubblicato per trovare una grandissima miniera di constatazioni; basterà leggere il nuovo libro di prossima pubblicazione di Alessandro Luzio per vedere come le stesse grandi benemerienze patriottiche del passato che la massoneria vanta a sua giustificazione non abbiano esistito affatto.

Io mi limito ad una sola constatazione di un fatto recente dal quale è risultato che un commesso od un usciere può imporre la sua autorità al capo di un servizio, proprio per l'esecuzione di ordini che quel servizio riflettono e che riguardano la persona del subordinato. La cosa sarà modesta perchè si tratta di un usciere o di un commesso della Camera rispetto al capo di un servizio non di grande importanza; ma pensiamo cosa può avvenire quando questo

sovertimento si verifichi in quelle amministrazioni che costituiscono i gangli vitali della vita nazionale: la magistratura, l'esercito, la burocrazia. E badate che questi erano i bersagli verso i quali si dirigevano con maggiore attività i tentativi della massoneria per poter trovare affiliati tra le persone appartenenti a quelle categorie. I pericoli che da ciò derivano sono stati illustrati e dall'onorevole Gabba e dal collega Mosca, il quale ha detto che voterà contro la legge perchè c'è quel cotale affare — del quale parleremo subito — dell'indagine riflettente il passato. È una questione che io spero sarà eliminata dalle dichiarazioni che l'Ufficio centrale chiede all'onorevole Presidente del Consiglio o al ministro guardasigilli. In ogni modo la questione, come appare dalla stessa interruzione fatta dall'onorevole ministro dell'interno all'onorevole Mosca, è cosa ben modesta e trascurabile in confronto a quello che è il punto fondamentale e cardinale della legge e non si capisce quindi come il Collega autorevole vorrebbe mandarla all'aria soltanto per questo difetto che può trovare, come dissi, la sua correzione con le attese dichiarazioni che costituiranno interpretazione autentica.

A parte tale particolare, il far cessare questo stato anacronistico di sovrapposizione di una autorità estranea all'autorità legale, vorrà chiamarsi offesa della libertà? Vorrà chiamarsi offesa dei sacri, invulnerabili principi? Ma piuttosto si dica che questi provvedimenti vogliono significare rispetto vero ed assoluto alla libertà; vogliono significare ristabilimento dell'ordine; vogliono fissare il rispetto che si deve nelle gerarchie, cosicchè in cima a tutte rimanga dominante ed assoluta l'autorità dello Stato.

Si è parlato, onorevoli Colleghi, delle disposizioni, sulle quali si invocano le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del ministro guardasigilli, senza presentare emendamenti. Per quel che riguarda l'art. 1 a me pare che le preoccupazioni dell'Ufficio centrale non abbiano ragione di essere se l'interpretazione che io do all'ultimo capoverso dell'art. 1 è esatta. Vero è che nell'ultimo capoverso si parla genericamente e senza limitazione di denuncia incompiuta, ma vero altresì che a mio modo di vedere questo capoverso va collegato (anche

per una ragione elementare di diritto per effetto della quale non può ritenersi punibile un fatto che sia involontario), va collegato col capoverso che immediatamente precede, dove, pur parlando di omessa denuncia, si usa l'avverbio « scientemente ». Ora o io vado errato in questa interpretazione e non parmi, o se anche la parola non è materialmente scritta nel capoverso, questo si deve interpretare collegato al precedente rimanendo quindi la condizione che per poter sciogliere una di queste associazioni quando le indicazioni siano incomplete, tali dichiarazioni debbono essere date scientemente, perchè se fossero date innocentemente non vi sarebbe ragione che fosse stabilita una sanzione.

Se in questa interpretazione conviene il Governo, la questione rimane eliminata.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. È stampato nel testo della legge.

INDRI. Permetta, onorevole Presidente. Ella si riferisce al penultimo capoverso; l'Ufficio centrale parla invece dell'ultimo capoverso. Nel penultimo capoverso si dice, infatti, « scientemente ». Ora io penso che se anche questo avverbio non è scritto nell'ultimo capoverso, si debba intendere esteso anche alle sue disposizioni, perchè vi si contempla la stessa ipotesi.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Perfettamente d'accordo.

INDRI. Ringrazio l'illustre Presidente del Consiglio di questo chiarimento che elimina il dubbio sorto in seno all'Ufficio centrale.

E vengo al secondo articolo. Su questo per la parte che riflette la indagine relativa al passato, hanno parlato con autorità di giuristi il relatore prima, e poi l'onorevole Gabba e l'onorevole Mosca fondandosi anche sul principio giuridico della irretroattività della legge. Nulla si può opporre, per quanto io pensi che non sia male conoscere anche i precedenti dei funzionari pur senza valersi di questi quando la situazione illecita sia cessata. A questo proposito dichiaro però che non consento nella attenuante invocata dall'onorevole senatore Mosca. Io non sarei tanto propenso a concederla nel senso prospettato dall'illustre collega, perchè se un impiegato, per riuscire ed andare innanzi nella carriera, fosse o no massone il ministro o il sottosegretario, si è indotto a commettere un

atto di viltà contrario alla propria coscienza, non credo che sia per questo meritevole di speciale benevolenza. (*Commenti*).

Ma io considero la cosa sotto un altro punto di vista, molto più semplice e dirò più pratico. Credo sia praticamente difficile tener conto degli eventuali precedenti del funzionario. Su questo terreno che per alcuni può essere scottante, evidentemente non alludo ad alcuno dei miei Colleghi, posso incamminarmi con sicura tranquillità, e chiunque può interrogarmi non solo sul presente e sul passato prossimo, ma anche sul passato remoto. Ma, onorevole Presidente del Consiglio, se noi estendiamo l'indagine a tutto il passato dei funzionari, non credete che oltre che offendere il principio della irretroattività della legge, vi troverete sulle braccia un numero considerevole di casi, mentre io credo che coloro che possono dirsi immuni specialmente in quei campi in cui voi volete più energicamente operare; costituiscono una notevole minoranza... (*Commenti*).

(*Voci: più forte!*).

INDRI. Per solito quando io sento un'osservazione che accompagna una mia constatazione ho questa impressione, che la constatazione abbia un certo fondamento; altrimenti non provocherebbe alcuna obiezione.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Veda che si alludeva solo alla sua voce che in questo momento non giungeva a tutti gli ascoltatori!

INDRI. La ringrazio, signor Presidente del cortese chiarimento.

Attraverso il mio accento non ho certo celato la mia origine di veneto; non voglio aggravarla, pronunziando un troppo lungo discorso e perciò concludo. Concludo dicendo che voterò con tranquilla coscienza, ma anche con grande soddisfazione questa legge, perchè (gli anni di nascita si stampano negli elenchi dei senatori) io posso dire che sono 30 anni (ho cominciato a 22) che combatto la massoneria. Non posso quindi che compiacermi del provvedimento adottato dal Governo. Lo voterò quindi per questo e perchè necessariamente convengo nei concetti informativi del disegno e nelle sue disposizioni dalle quali un dubbio fu tolto e l'altro sarà certo eliminato dalle dichiarazioni del Governo.

Ma anche per un'altra considerazione voterò favorevolmente e cioè perchè io vedo in questo

disegno di legge una nuova tappa in avanti sulla via luminosa che l'Italia sta percorrendo e attraverso la quale arriverà rapidamente, sotto la guida ferma e tenace dell'intelligenza vivida e del cuore generoso del Presidente del Consiglio, ai suoi immancabili radiosi destini. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto che domani alle ore 14,30 vi sarà riunione degli Uffici per lo esame di alcuni disegni di legge.

Alle ore 15,30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori (*Documenti N. LX*) (*De Vecchi di Val Cismon*).

II. Votazione per la nomina:

a) di un segretario dell'Ufficio di Presidenza;

b) di un membro ordinario della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di Giustizia.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato dalle provincie, dai comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato delle provincie e dei comuni (N. 195) (*Seguito*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342, che dà esecuzione al Trattato di commercio e navigazione ed alla Convenzione doganale stipulata a Roma il 7 febbraio 1924 fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste (N. 232);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151: « Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie » (N. 205);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, « Modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 » (N. 206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca » (N. 221);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: « Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie » (N. 222);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: « Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume » (Numero 223);

Autorizzazione per imporre un'unica tassa di registro ad alcuni atti della Società Italiana che otterrà la concessione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e le Azzorre (N. 193);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1924, n. 761 relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato (N. 197);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio Esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 198);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie (N. 238);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la Convenzione 25 novembre 1919 per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari (N. 136);

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari (N. 137);

Approvazione del testo di Convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (Numero 165);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra a contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole (N. 219);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici (N. 215);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli cenciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane (N. 212);

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane (N. 213);

Conversione in legge del Regio decreto 2 giugno 1924, n. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero (N. 70);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle Ferrovie dello Stato (N. 224);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale (N. 211)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina il compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna (N. 201);

Lotteria a favore delle Opere Pie « Russo, Fornari e Marianna Manfredi » di Cerignola (Foggia) (N. 202);

Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari

per prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-1925 (N. 251);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (Numero 214);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili (N. 233);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925 (N. 231).

La seduta è tolta (ore 18,10).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 19 novembre 1925

ALLE ORE 14.30.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, che approva la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno (N. 235);

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 239, recante provvedimenti per l'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli (N. 236);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, che proroga l'applicazione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti per i lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (N. 237);

Conversione in legge del decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di lire 9 milioni per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia (N. 239);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e Novara (N. 240);

Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1925, n. 93, che approva le nuove convenzioni con le Società concessionarie delle opere del porto di Napoli (N. 241);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che abroga il decreto 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative ad opere nei porti di Napoli e di Baia Averno (N. 242);

Per la costituzione in comune autonomo della frazione Forni di Val d'Astico (Vicenza) (N. 243);

Ordinamento edilizio del comune di Chianciano (N. 244);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali (N. 247);

Per l'aggregazione integrale dell'ex mandamento di Ottone alla provincia di Genova (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 890, che ammette all'importazione temporanea la pasta di legno meccanica (N. 252);

Conversione in legge dei Regi decreti n. 1320 del 28 agosto 1924; n. 1462 del 25 settembre 1924; n. 1648 del 20 ottobre 1924, che provvedono alla sistemazione dei divieti di importazione e di esportazione delle merci (Numero 255);

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea (N. 256);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1461, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea (N. 257);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerrò e faggio per ferrovia (N. 258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli (N. 259);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge:

1° 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3,50 %, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

2° 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3,50 %, ed agevolazione di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle (N. 261);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 263);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 269);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1522, contenente modificazioni alle norme per l'ammissione al concorso di uditore giudiziario (N. 278);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio Commissario per il Comune di Roma (N. 280);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2183, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma (Numero 281);

Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo (N. 282);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femminili di

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1925

Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1936, che approva la convenzione pel mantenimento dal 1° luglio 1923 al 30 settembre 1924 del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze (N. 284);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa ove nacque Giovanni Pascoli (N. 286);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1889, col quale è autorizzata la spesa di L. 12,000,000 per l'assetto edilizio della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova (N. 287);

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 735, concernente concorsi a

cattedre di Regi istituti medi d'istruzione per mutilati, invalidi di guerra, ex combattenti e vedove di guerra (N. 288);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020, e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del Concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto (N. 290).

Licenziato per la stampa il 28 novembre 1925 (ore 20).

— AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche